

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XC.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	961
Disegno di legge (Seguito dell'esame degli articoli):	
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (<i>Approvato dal Senato</i>). (1619)	961
PRESIDENTE	961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 970, 971, 972, 973, 976, 977, 980, 981, 982, 984, 986, 987, 988, 990, 991, 993, 994, 996
TURNATURI	962, 963, 965
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	962, 963, 964, 965, 966, 968, 969, 970, 972, 973, 975, 976, 977, 984, 993, 994, 996
MARTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	963, 965, 966, 968, 969, 970, 971, 975, 977, 979, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 993, 994, 996
PIERACCINI, <i>Relatore di minoranza</i>	963, 964, 968, 970, 972, 981, 985, 987, 988
CAVALLARI	965, 968, 969, 986, 987, 988, 993
CORBINO	966, 979, 987, 989, 991, 992
PESENTI	967, 968, 973, 974, 975, 976
DUGONI, <i>Relatore di minoranza</i>	969, 970, 973, 975, 976, 978, 979, 985, 986, 988, 991, 992
SCHIRATTI	979, 985, 990, 992, 993
CASTELLI AVOLIO	986, 987, 989
FANFANI	988
GHISLANDI	989, 990
CIFALDI	991
TOSI	991
AMENDOLA PIETRO	991
VICENTINI	991
ZERBI	992
CERRETI	993

La seduta comincia alle 9,50.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Saggin.

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619).

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri, dopo aver approvato il primo e il secondo comma dell'articolo 2, erano stati accantonati gli ultimi due commi dell'articolo stesso e i relativi emendamenti. Poiché questi sono stati già illustrati e su di essi hanno già espresso il loro parere il relatore per la maggioranza ed il Ministro, possiamo passare alla votazione dei suddetti commi dell'articolo di cui do, pertanto, nuovamente lettura:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1°) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito per i redditi di categoria C/2, se il reddito

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

complessivo ai fini di detta imposta non supera le lire 600.000;

2°) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari ».

Procediamo alla votazione degli emendamenti presentati sugli ultimi due commi e precisamente dell'emendamento Cavallari, Pesenti e Sannicolò che è diretto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2 col seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito non eccede le lire 600.000 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo, diretto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2 col seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1°) coloro che sono assoggettati all'imposta complementare progressiva sul reddito per redditi di categoria 2, se il reddito complessivo, ai fini di detta imposta, non supera le lire 910.000;

2°) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, non supera le lire 600.000 ».

(Non è approvato).

Abbiamo, infine, l'emendamento dell'onorevole Martinelli, relatore per la maggioranza:

« Sostituire il n. 1° del terzo comma con il seguente:

1°) I prestatori di opera subordinata aventi redditi esclusivamente di categoria C-2, che, nel loro complesso, ai fini della imposta complementare, non superino le lire 600.000 ».

TURNATURI. Vorrei conoscere il significato di questo emendamento sul piano pratico. Vuol dire che se un prestatore d'opera ha una casa, egli è tenuto a fare la dichiarazione in nome proprio e non paga l'imposta complementare ?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Come ho chiarito più volte, le norme di questo articolo non tendono a stabilire delle esenzioni dall'imposta, bensì, esenzioni dall'obbligo di dichiarare, tutte le volte in cui la dichiarazione è superflua ai fini dell'accertamento della imposta.

Per i redditi di categoria C-2 fino a 600 mila lire, dove l'imposta complementare è percepita con un'aliquota non progressiva alla fonte, è inutile avere la dichiarazione, perché non si fa luogo a conguaglio e la tassazione è definitiva. Però, se il reddito di categoria C-2 ha altra natura, anche se è inferiore a 600 mila lire, il contribuente deve dichiarare questo reddito, perché è soggetto, ai fini dell'imposta complementare, o di quella fabbricati, se si tratta di fabbricati, indipendentemente dall'accertamento del reddito di 600 mila lire.

TURNATURI. Allora resta ferma l'applicazione della aliquota proporzionale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sì. Però, ai fini della determinazione dell'aliquota complementare, bisogna che il contribuente dichiari il reddito di categoria C-2.

TURNATURI. Dopo questi chiarimenti, concordo pienamente sull'emendamento Martinelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martinelli del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al numero 2° del terzo comma e al quarto comma dell'articolo 2:

« 2°) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Di conseguenza, l'articolo 2 resta definitivamente così formulato:

« La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto, nonché, agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gli oneri deducibili e gli altri titoli di detrazione previsti dalla legge relativa.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Le dichiarazioni sono numerate progressivamente, ed il numero è comunicato al presentatore. Sarà di pubblica ragione, negli uffici distrettuali, l'elenco nominativo, progressivo dei presentatori delle dichiarazioni.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1°) i prestatori di opera subordinata aventi redditi esclusivamente di categoria C-2, che, nel loro complesso, ai fini dell'imposta complementare, non superino le lire 600.000;

2°) coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito non supera le lire 240.000, limitatamente ai redditi di terreni ed ai redditi agrari.

Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari ».

Passiamo al secondo comma dell'articolo 6, dato che il primo comma è stato già approvato dalla Commissione nella seduta di ieri:

« Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri avvisi notificati successivamente, e nella decisione gli Uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito ».

Su questo comma dell'articolo 6 vi è un emendamento aggiuntivo del relatore per la maggioranza, onorevole Martinelli, del seguente tenore:

« Aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: per la determinazione del reddito, le altre: sempreché la dichiarazione contenga gli elementi attivi e passivi richiesti nel primo comma dell'articolo 2 ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6 con l'emendamento dell'onorevole Martinelli.

(È approvato).

Segue l'emendamento dell'onorevole Lombardi Riccardo:

ART. 6-ter.

« La valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa è devoluta all'Ufficio, che la fisserà ogni anno in sede di accertamento del reddito ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Anch'io.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento degli onorevoli Pieraccini, Dugoni, Costa, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

ART. 6-quater.

« A far luogo dal 1° gennaio 1952 è abolito l'istituto del concordato ».

TURNATURI. Dichiaro di essere contrario a tale emendamento. Non vi è dubbio che lo spirito della riforma è quello di abolire il concordato. Tuttavia, mi sembra che stabilire con una norma precisa l'abolizione del concordato nel primo momento in cui dobbiamo attuare la riforma, cioè quando gli uffici hanno bisogno di adeguarsi a queste nuove esigenze, sia un po' prematuro.

Mantenere il concordato in questa prima fase significa snellire la pesantezza del lavoro degli uffici. Per questa ragione sono contrario all'emendamento Pieraccini e prego il proponente di non insistervi.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Noi abbiamo già tenuto conto di una necessità iniziale di compromesso fra i due sistemi, in quanto abbiamo detto nel nostro emendamento: « A far luogo dal 1° gennaio 1952 è abolito l'istituto del concordato ».

Se vogliamo dare ancora maggior tempo, possiamo dire: « dal 1° gennaio 1953 ». Comunque, mi pare che sia opportuno stabilire che in linea definitiva questo istituto debba scomparire.

TURNATURI. Occorrerebbe vedere prima di tutto gli effetti di questa riforma.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che tutto lo spirito della legge sia contrario al concordato e perciò non vedo che cosa vi sia di male il precisare. Si dice: prima

. QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

vediamo i risultati della legge. Evidentemente, però, quando facciamo una legge dobbiamo prevedere che essa sia efficiente. Occorre così stabilire un sistema tributario in cui il concordato non debba avere più posto. Se voi ritenete che il 1° gennaio 1952 sia un termine troppo vicino, noi non abbiamo nulla in contrario a spostarlo di un anno.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La perplessità, almeno da parte del Ministro, non è intorno alla soppressione del concordato, ma sulla forma da dare a questa soppressione. Ciò per questa ragione: che nella nostra legislazione non vi è una norma la quale dica che esiste il concordato. Vi è una norma, che è stata riconosciuta compatibile attraverso l'esperienza amministrativa, e poi si è formata tutta una giurisprudenza intorno alla natura del concordato, ai suoi elementi costitutivi, alla sua validità, ecc.

Secondo me, per arrivare efficacemente alla soppressione del concordato bisogna rimanere quelle norme di carattere processuale-amministrativo che hanno consentito il sorgere di questo istituto nella pratica amministrativa.

Forse si potrebbe trasformare questo articolo in un ordine del giorno impegnativo per la Commissione e per il Governo il che ha lo stesso effetto politico che l'onorevole Pieraccini vuole raggiungere, mettendoci così in condizione di fare la formulazione giuridica nella sua sede propria con quegli strumenti che sono idonei.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Io volevo dare un valore programmatico a questo emendamento aggiuntivo in quanto che, lasciando un margine di tempo e costituendo questo impegno legislativo, si aveva, evidentemente, un obbligo che il Governo si assumeva per concordare le altre norme con questa disposizione programmatica.

Comunque, accetto il suggerimento di trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno che impegni la Commissione ed il Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pieraccini ritira pertanto il suo articolo aggiuntivo e presenta il seguente ordine del giorno che pongo in votazione:

« La Commissione finanze e tesoro, richiamandosi allo spirito informatore della legge sulla perequazione tributaria, chiede al Governo di predisporre le norme opportune per l'abolizione dell'istituto del concordato ».

(E approvato).

Allora l'articolo 6 resta definitivamente così formulato:

« Le imprese soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile, che non siano società od enti tassabili in base a bilancio, possono chiedere che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili. A tale fine, devono corredare la dichiarazione con la copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, con cui si chiude il loro inventario ai sensi dell'articolo 2217 del Codice civile.

Per le imprese, che non hanno esercitato la facoltà prevista nel comma precedente o che, pur avendo esibito il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, risulti non abbiano tenuto le scritture contabili regolarmente e in modo idoneo per il controllo della veridicità della dichiarazione, gli Uffici delle imposte e gli organi giudicanti determinano l'imponibile in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dai dati da essi raccolti. Nell'avviso di accertamento, o in altri avvisi notificati successivamente, e nella decisione gli Uffici delle imposte e, rispettivamente, gli organi giudicanti indicano i motivi per i quali non è stato ammesso l'accertamento in base alle scritture contabili e, in ogni caso, gli elementi che sono serviti per la determinazione del reddito, sempreché la dichiarazione contenga gli elementi attivi e passivi richiesti nel primo comma dell'articolo 2 ».

Passiamo all'articolo 7:

« L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

L'intendenza di finanza ha facoltà di attribuire la competenza ad eseguire l'accertamento, anziché all'Ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede legale della società od ente, ovvero il domicilio fiscale dell'imprenditore, all'Ufficio nel cui distretto si trova la sede amministrativa o lo stabilimento principale.

La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dal Ministero delle finanze se la sede amministrativa o lo stabilimento principale si trovano nel distretto di uffici appartenenti a provincie diverse.

Le disposizioni precedenti hanno effetto, per le società ed enti tassabili in base a bilancio, dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946 e, per le altre società e per gli imprenditori individuali, dalle tassazioni relative all'anno 1947, fermi restando, in ogni caso, gli accertamenti divenuti definitivi ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, alle materie prime ed alle merci, in base ai valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo.

Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo ».

Pongo in votazione il primo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Avverto che sul secondo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Gli onorevoli Lombardi Riccardo, Pieraccini, Costa, Ghislandi e Dugoni propongono di sostituire il secondo comma col seguente:

« Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche alle materie prime ed alle merci, costituenti scorta indispensabile ai sensi dell'articolo 10, quando esse risultino da inventari regolarmente tenuti ».

L'onorevole Turnaturi propone di sostituire il secondo comma col seguente:

« Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, con effetto dal 1950, alle materie prime ed alle merci, in base ai valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Lo spirito dell'emendamento Turnaturi è che non si svuoti praticamente di efficacia la legge sui profitti straordinari di contingenza e di speculazione. Tanto il Governo che il relatore di maggioranza hanno aderito a questo emendamento, facendo però presente che, invece della data del 1950, sarebbe più opportuno fissare quella del 1949, dato che gli effetti della legge sugli utili di speculazione sono cessati col 31 dicembre 1948. Rivolgo preghiera all'onorevole Turnaturi perché accolga la data da me proposta.

TURNATURI. Faccio presente che vi è anche la preoccupazione di togliere l'effetto retroattivo alla norma. Quindi, mi permetterei di insistere sulla data del 1950.

CAVALLARI. È sempre retroattiva, però.

TURNATURI. Ma la retroattività è più limitata.

PRESIDENTE. Sospendiamo per un momento la discussione su questo punto e passiamo all'altro emendamento dell'onorevole Lombardi che è il più lontano dal testo governativo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta di un emendamento che ha per scopo di impedire qualsiasi retroattività al secondo comma dell'articolo 8. Esprimo quindi parere sfavorevole.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore per la maggioranza.

CAVALLARI. Voteremo l'emendamento Lombardi proprio per le osservazioni che sono state fatte testé dal relatore per la maggioranza. Ogni volta che ci troviamo di fronte a disposizioni di legge retroattive, noi ci sentiamo sempre dire dai colleghi della maggioranza (tutte le volte che quelle disposizioni non incontrano il loro gradimento) che essi si oppongono perché non si debbono sancire norme retroattive.

Questa legge entrerà in vigore nel gennaio del 1951. Non solo, ma si vuole anche, secondo l'emendamento Turnaturi, applicare le disposizioni con effetto dal 1950; e inoltre, da parte del Governo, vediamo aggravare la questione in quanto si richiede che la applicazione della norma venga ulteriormente retrodatata al 1949.

Ora, occorre metterci d'accordo su questa questione: o siete contrari sempre alla retroattività o vi siete favorevoli; ed allora non paludatevi di questo manto allorché noi chiediamo che essa venga sancita per andare incontro alle richieste delle grandi masse popolari. In nome di questo elementare principio,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

noi voteremo a favore dell'emendamento Lombardi Riccardo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Con questo capoverso, disponiamo che si applichino anche alle scorte di merci le stesse regole che dal 1946 si applicano agli impianti; e lo facciamo per ottemperare ad un voto di questa stessa Commissione: quando, alla fine del 1948, noi votammo le rivalutazioni monetarie, fu approvato un ordine del giorno di invito al Governo ad estendere le stesse provvidenze anche in favore dei fondi merci, ricordando la situazione delle imprese prevalentemente commerciali che non avrebbero potuto utilizzare le norme della rivalutazione perché queste si limitavano agli impianti. Allora non potei accettare l'emendamento presentato proprio in questa Commissione perché occorre norme tecniche che non avevano potuto preparare in quel momento.

La norma, d'altra parte, sia come era scritta nel testo del Governo, sia come è scritta nel testo ora suggerito dall'onorevole Turnaturi, ha un effetto retroattivo assolutamente irrilevante, perché quello che importa è di poter iscrivere oggi nel bilancio questo fondo merci rivalutato e poter usare la rivalutazione per quegli scopi che la legge sulla rivalutazione monetaria ha fissato. Quindi non è una sostanziale retroattività (e l'amministrazione finanziaria avrebbe avuto interesse ad andare proprio il più indietro possibile a far chiarire i bilanci, perché così avrebbe avuto bilanci leggibili anche per il passato, ancora sottoposti a verifica degli organi finanziari). Quindi non ci dovrebbe essere preoccupazione di una retroattività sostanziale: è questione di parificazione di situazioni e se mai di retroattività formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lombardi Riccardo ed altri.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turnaturi. Vorrei sapere se l'onorevole presentatore vuole sostituire, secondo l'invito del relatore per la maggioranza, l'anno « 1950 » con quello « 1949 ».

CORBINO. Credo che, dopo i chiarimenti dati dal Ministro, sia effettivamente svuotata di preoccupazioni la parte che concerne la retroattività. Non ricordavo questo voto della Commissione fatto nel 1948, ma ricordo benissimo che ci siamo occupati della questione delle scorte ed abbiamo raccomandato appunto un provvedimento legislativo in questo senso. Quindi, in sostanza, non vedo nessuna difficoltà di carattere economico e tecnico a

considerare le scorte come un elemento essenziale alla vita delle aziende al pari degli impianti. In sostanza, noi avremmo un elemento di attesa da parte degli interessati, rappresentato dalla nostra deliberazione precedente che, per quanto non fosse un provvedimento legislativo, tuttavia poteva costituire un elemento di attesa; ed un altro fondato sulla presentazione della legge che, se ha subito quasi un anno e mezzo di ritardo, tuttavia doveva creare una determinata situazione contabile. Quindi, nell'insieme, non vedo quali danni possano derivare dal collegamento della legge nuova con le norme che concernevano il vecchio trattamento dei profitti di congiuntura.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se mettiamo la data del 1950 abbiamo questo effetto positivo: che i bilanci tuttora aperti e che si chiudono, potranno essere fatti tenendo conto della norma. Mentre se sopprimessimo questo e contemporaneamente quell'inciso del testo governativo che lasciava praticamente la possibilità anche per i bilanci passati, avremmo per effetto di far decorrere la disposizione solo dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turnaturi.

(È approvato).

Segue l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 8 presentato dagli onorevoli Lombardi Riccardo, Pieraccini, Costa, Ghislandi e Dugoni.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Mi oppongo per gli stessi motivi indicati dal senatore Zoli: nel caso di realizzo di merci analoghe entrate in momenti diversi a costi diversi, rimaneva da chiarire quale fosse il costo da tenere in conto. E allora fu seguita quella regola che gli statunitensi chiamano del l.i.f.o.: « last in, first out », vale a dire: nel caso che il realizzo sia avvenuto per merci acquistate in diversi periodi, si considera avvenuto anzitutto per le merci acquistate nel momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo. Questo perché sia indicata una regola per gli uffici e per i contribuenti. Si può anche opinare diversamente in merito; però, data la premura che abbiamo ora di concludere, non penso che sia il caso di aprire una discussione in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Voglio chiarire questo concetto: la scorta, come tutti gli elementi di immobilizzazione delle aziende, non entra nel calcolo del reddito per variazioni di carattere monetario, pur rimanendo per gli altri investimenti in sede di liquidazione all'accertamento dei redditi deri-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

vanti dalla differenza fra il prezzo iniziale ed il prezzo finale delle scorte. Si utilizza la scorta per quel che riguarda l'esercizio sulla base dell'andamento mercantile dei prezzi, non sulla base di eventuali spostamenti dovuti ad altri fatti, come per esempio i fatti monetari. È norma che ha già notevole esperienza pratica in altri Paesi e che è un elemento indispensabile all'accertamento della realtà, accertamento cui tende tutta la legislazione che oggi cerchiamo di introdurre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Lombardi Riccardo ed altri, non accolto né dal relatore per la maggioranza, né dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 8 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 8 resta definitivamente così formulato:

« La valutazione delle materie prime e delle merci, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio.

Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, con effetto dal 1950, alle materie prime ed alle merci, in base ai valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo.

Nel caso di variazioni quantitative si considera che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le merci acquistate in momento più vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie prime e di merci indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi

dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavato del realizzo e il costo della ricostituzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il terzo esercizio successivo, purché l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa.

In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.

Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile.

Quando il contribuente ha esercitato la facoltà prevista nel primo comma, la scorta indispensabile è valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario ».

PESENTI. Volevo fare una dichiarazione di voto sull'articolo 8, ma poiché esso è stato posto in votazione per commi, svolgerò adesso, trattando di questo articolo, anche le considerazioni che riguardavano l'articolo precedente, tanto più che l'articolo 9 precisa l'applicazione del principio sancito nell'articolo precedente.

Il Ministro ha affermato il principio che la scorta cosiddetta di ferro debba essere detratta ai fini della determinazione del reddito imponibile. Su questo principio siamo d'accordo, come lo siamo sul modo in cui la scorta deve essere calcolata a fini della determinazione e sulla affermazione che le variazioni di carattere monetario non debbano, da un punto di vista teorico, incidere. Però sta di fatto che il principio teorico è molto buono ma l'applicazione pratica darà luogo certamente a sperequazioni. Si parla sempre di scritture contabili (e mi pare giusto sotto un certo aspetto, perché altrimenti non c'è nessuna garanzia). Però che avverrà per tutte quelle piccole imprese che non tengono regolarmente queste scritture contabili? Come si determinerà la scorta? Questo principio deve valere per tutte le imprese. E se non vi sono scritture contabili a sufficienza, (parlo delle imprese a tipo artigiano le quali, se il mercato funziona bene, scorte ne tengono poche perché non hanno potenzialità economica, e allora queste imprese vengono a trovarsi in condizione di inferiorità, a meno che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

non si supponga l'esistenza di una scorta teorica necessaria al funzionamento) noi estendiamo questo principio, ma entriamo in difficoltà, perché la scorta deve essere una cosa reale e non soltanto ipotetica ed ideale. Se facciamo ciò a favore delle suddette aziende, andremo incontro ad un principio di giustizia e, sia pure, a qualche difficoltà di carattere tecnico; ma se ci limitiamo alle scorte effettive quali risultano dalle scritture contabili, noi certamente aggiungeremo un'altra fonte di sperequazione a tutto danno delle piccole imprese. D'altra parte, tutti sanno che occorre un criterio medio di valutazione, perché nel ciclo congiunturale, e pur senza tener conto dell'aspetto monetario, ci sono situazioni che provocano un appesantimento delle scorte e certe altre che determinano un alleggerimento. È evidente che questo concetto medio tende a scomparire se si tien conto soltanto delle prove che risultano dalle scritture contabili.

Naturalmente quello che a me interessa è di sapere come il Ministro intenda risolvere la situazione delle piccole aziende e soprattutto di quelle a carattere artigiano.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le osservazioni dell'onorevole Pesenti investono gli articoli 9 e 10, più che l'articolo 8 che riguarda i saldi di rivalutazione, essendo evidente che per questi si deve far riferimento alle scritture regolarmente tenute.

PESENTI. Ma non è possibile trovare un altro modo per le piccole imprese che non hanno scritture contabili?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Pesenti, si ricordi che i saldi di rivalutazione servono per poter fare un aumento del capitale in senso formale, cioè senza apportare nuove somme nella azienda. Una posizione di questo genere interessa evidentemente soltanto le aziende organizzate in forma di società, cioè proprio quelle che debbono avere una loro struttura ed un corredo di scritture contabili.

La sua osservazione, piuttosto, onorevole Pesenti, è importante per quanto si riferisce alle scorte permanenti, perché estrarre una certa dose di scorte dalla fluttuazione mercantile ha la sua importanza nella valutazione del reddito di esercizio. È appunto per questo che le indicazioni dell'articolo 10 sono di gran lunga meno formalistiche di quelle del precedente articolo 8. In detto articolo 10 si richiede un inventario delle scorte come punto di riferimento delle scorte di partenza e per avere una base di discussione e di determinazione dei coefficienti medi di scorta. Il punto

di partenza, poi, lo si cercherà negli inventari degli anni 1937 e 1938 perché essi rappresentano un periodo di minore perturbazione economica (se pure non di assoluta mancanza di perturbazione economica). Evidentemente questi dati saranno passibili di correzione su richiesta dell'azienda e previo controllo dell'ufficio mediante l'eliminazione di tutto quello che di eccezionale si può essere presentato in quel periodo.

Credo che in questo modo sia possibile arrivare a quella determinazione delle scorte permanenti medie che l'onorevole Pesenti auspicava. Una cosa, però, non sarà mai possibile fare: prescindere da un minimo di scritturazione nell'applicazione del concetto di scorte permanenti medie, perché, se non ci fosse un movimento delle scorte da controllare con precisione, evidentemente l'amministrazione finanziaria avrebbe le mani legate.

PESENTI. Io sono d'accordo circa il minimo di scritture, ma non vorrei che si fosse troppo rigidi in questa pretesa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Nel precedente articolo 6, onorevole Pesenti, si parla genericamente di scritture idonee per il controllo e si compie un progresso notevole rispetto all'articolo 12 della legge 1936. Le assicuro, di più, che già, in sede di preparazione delle istruzioni, si insiste prevalentemente su questo concetto dell'idoneità delle scritture per il controllo e si trascura la regolarità formale delle scritture stesse.

CAVALLARI. A mio modo di vedere, vi è una certa contraddizione tra gli articoli 6 e 10. Il primo, infatti, prevede il caso generale e, come ha rilevato il Ministro, parla genericamente di scritture idonee per il controllo della dichiarazione, mentre nell'articolo 10, che riguarda un caso particolare di controllo, si prevede addirittura l'esistenza dell'inventario. L'onorevole Ministro, sa, del resto, che le piccole aziende non sono nemmeno tenute obbligatoriamente all'inventario.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Tutte le aziende sono obbligate a tenere l'inventario, anche se la sanzione c'è solo in caso di fallimento.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Assieme ai colleghi, onorevoli Dugoni, Costa, Ghislandi e Lombardi Riccardo, ho presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 10 col seguente:

« Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, si considera scorta indispensabile l'ammontare di materie prime

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

o merci necessarie per il normale funzionamento dell'azienda ».

Credo che l'accettazione del nostro emendamento semplificherebbe di molto le cose e soprattutto eviterebbe lo stranissimo controllo, davvero irrazionale, previsto dal testo governativo e basato sulla valutazione delle scorte esistenti negli anni 1937 e 1938. Si noti, fra l'altro, che si tratta di anni dell'anteguerra e tutt'altro che di normale andatura, di anni, comunque, assai difficilmente paragonabili alla situazione attuale. È vero che voi avete cercato di rimediare alla stranezza del sistema mediante la valvola aperta col secondo comma dello stesso articolo 10, ma non è chi non veda l'artificiosità di tutta la procedura e la opportunità di trovarne una più semplice. Credo che il nostro emendamento risponda a questa esigenza e che in questo senso si raccomandi da se stesso all'approvazione dei colleghi.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Sottolineo anch'io l'inopportunità del riferimento agli anni 1937-38. Si tratta davvero di un riferimento senza significato. Occorre tenere anzitutto presente il problema del gonfiamento delle scorte e, in secondo luogo, la enorme difficoltà che l'amministrazione troverà ad effettuare un controllo con questa procedura. È evidente, infatti, che il contribuente farà tutto il possibile per porre dinanzi al fisco degli ostacoli a suo vantaggio, per cui le aziende alle quali converrà, paleseranno le scorte del 1937 e 1938, mentre le altre si richiameranno al secondo comma dell'articolo, col risultato di favorire le aziende aventi determinati scopi da raggiungere.

Quindi, ragionevolmente, diciamo quale è la situazione di oggi e determiniamola, sia pure mandando delle guardie di finanza a fare l'inventario delle aziende, così come avviene in Francia. Teniamo conto del fatturato — basta farlo per una azienda — perché, press'a poco, le scorte nella misura del 10-15 per cento vanno nel fatturato. Quindi dipende dal capitale e non già dalle « scorte di ferro ».

Prescindendo da questa situazione, abbiamo oggi la possibilità di procedere ad una determinazione; faremo così un'opera più giusta in quanto presteremo meno il fianco a quegli sbandamenti che possono nascere dalla norma di cui all'articolo 10.

CAVALLARI. Avevo chiesto un chiarimento all'onorevole Ministro, ma prima di averlo, desidererei aggiungere qualche cosa.

Da alcuni colleghi è stato detto che le imprese a cui l'onorevole Pesenti si riferisce

sono comunque tenute alla redazione dell'inventario. A tale affermazione io ho accennato un timido segno di diniego. Ma, confrontando il Codice civile, vedo che abbiamo ragione. Infatti, all'articolo 2214 è detto: « L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili, ecc. ».

L'articolo 2215 fissa le caratteristiche del libro giornale e del libro degli inventari.

L'ultimo comma dell'articolo 2214 dice testualmente: « Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori ».

L'articolo 2083 stabilisce quali sono i piccoli imprenditori: « Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ».

Quindi, per quanto riguarda gli artigiani, i piccoli commercianti, i piccoli esercenti di attività professionale l'articolo 10 impone la conservazione e la esibizione di un documento che essi per legge non sono obbligati a tenere e quindi non potranno esibirlo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ma il codice civile ha delle norme che non sono andate ancora in vigore.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ammesso che questa norma sia entrata in vigore (il che non mi pare, in quanto per le norme transitorie si presuppone la determinazione con legge speciale), ciò non ha importanza — se l'onorevole Cavallari me lo permette — per il mio ragionamento.

Questo sistema presuppone un minimo di contabilità, perché se non c'è la possibilità di seguire il movimento del magazzino, queste norme si risolverebbero in una truffa o nella possibilità di una truffa a carico della Amministrazione finanziaria.

CAVALLARI. Vi sono però le fatture.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le fatture non bastano, perché di queste gli interessati esibiscono solo quelle che giovano loro. Bisogna avere un pezzo di carta in cui tutte le operazioni che riguardano il magazzino siano scritte senza soluzione di continuità.

Ora, il valore, sul quale insistevo, dell'articolo 10 (rispondo così all'onorevole Pesenti) era di prescindere da tutte le formalità che il codice civile richiede, meno una: che si tratti di una scrittura tenuta in modo da consentire la verifica da parte dell'amministrazione fi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

nanziaria. Ciò è il minimo di prudenza che l'amministrazione può richiedere in questa materia. Non ci potete chiedere di andare al di là delle possibilità di controllo e di verifica da parte dell'amministrazione. Ciò mi pare assolutamente evidente.

Sulle osservazioni che ha fatto l'onorevole Dugoni, vorrei chiarire che il riferimento ai bilanci del 1937-38 è indispensabile per avere un dato di fatto da cui partire.

Se si trattasse di aziende industrialmente semplici, come quelle che lei ha ricordato, potremmo anche, senza preoccupazione, rimetterci a quella determinazione tecnica che è prospettata nell'emendamento presentato; ma vi sono delle situazioni, delle aziende molto più complicate, delle aziende nelle quali le scorte, sia di materie prime che di prodotti semilavorati e finiti, si alternano con criteri di equivalenza nell'interno dell'azienda stessa, in funzione dell'andamento della produzione in quel determinato momento.

Ora, se noi non abbiamo un elemento oggettivo a cui riferirci, per sottoporlo ad una critica di gonfiamento o sgonfiamento dovuto a situazioni contingenti, ci troveremo di fronte ad un problema assolutamente insolubile.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. E non può essere questo elemento il 1950?

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, per una ragione molto semplice: il 1950 potrebbe essere stato influenzato o potrebbe essere influenzato dall'emanazione di questa legge.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Ciò può essere accaduto anche per il 1937-38, giacché in quell'epoca si era in una fase di riarmo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Con il secondo comma diciamo appunto « situazioni ».

Questa norma l'abbiamo anche ultimamente discussa a fondo con i funzionari dell'amministrazione finanziaria fatti venire da tutti gli uffici d'Italia, che accertano sulla base di bilanci (quindi funzionari che sono più abituati a studiare queste situazioni in funzione dell'analisi delle aziende) e tutti hanno trovato che lo stesso riferimento al 1937-1938 può forse non essere sufficientemente concreto. Ma se noi non facessimo questo riferimento, essi temono di non trovarsi in condizioni di poter applicare questa disposizione.

Ora, io credo proprio che lo spirito è quello che emerge dall'emendamento dell'onorevole Lombardi Riccardo: arrivare cioè ad una determinazione in funzione di elementi tecnici, eliminando tutto quello che è influenzato

dalla congiuntura particolare, o delle aziende o di settori di esse, ma partendo, per arrivare a questa determinazione, da un elemento concreto che non può essere influenzato dalla situazione fiscale, quale è la base 1937-38.

Per questa sola ragione non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Pieraccini. Esso è un emendamento che ci crea delle incertezze molto maggiori di quelle che noi potremmo superare con il testo ministeriale.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Sull'articolo 8 avete accettato di ridurre la rivalutazione alle scorte reali?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Abbiamo accettato l'emendamento Turnaturi.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. In merito all'emendamento degli onorevoli Ghislandi, Pieraccini, Dugoni, Costa e Lombardi Riccardo all'articolo 9 diretto a sostituire il secondo comma col seguente: « La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene nell'esercizio seguente a quello in cui avvenne il realizzo, purché l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa », dichiaro che la maggioranza della Commissione proporrebbe un termine intermedio tra quello indicato nell'emendamento e quello del testo ministeriale; fissando cioè un limite di tempo per la ricostituzione della scorta di materie prime e di merci indispensabili al normale funzionamento dell'azienda in due esercizi oltre quello in cui si è verificato l'evento. L'emendamento sarebbe del seguente tenore:

« *Sostituire le parole*: ma non oltre il terzo esercizio successivo, *con le altre*: ma non oltre il secondo esercizio successivo ».

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Dichiaro di ritirare l'emendamento a firma mia e dei colleghi Ghislandi, Dugoni ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9 sul quale non vi sono emendamenti:

« Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie prime e di merci indispensabile al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavo del realizzo e il costo della ricostituzione ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Passiamo al secondo comma dello stesso articolo 9:

« La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il terzo esercizio successivo, purché l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa ».

L'onorevole relatore per la maggioranza, propone di sostituire le parole « terzo esercizio » con le altre « secondo esercizio ».

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole relatore.

(È approvato).

Passiamo agli altri commi dell'articolo 9, sui quali non vi sono emendamenti:

« In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.

Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile.

Quando il contribuente ha esercitato la facoltà prevista nel primo comma, la scorta indispensabile è valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pertanto l'articolo 9 resta definitivamente così formulato:

« Nel caso di realizzo, all'infuori della liquidazione della impresa, della scorta di materie prime e di merci indispensabili al normale funzionamento dell'azienda, si considera utile o perdita, ai fini tributari, nei riguardi dei contribuenti che lo abbiano domandato nella dichiarazione relativa al primo esercizio chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la differenza tra il ricavato del realizzo e il costo della ricostituzione.

La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il secondo esercizio successivo, purché l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa.

In questo caso, la differenza indicata nel primo comma si considera utile o perdita dell'esercizio in cui avviene la ricostituzione.

Gli acquisti successivi al realizzo si imputano alla ricostituzione della scorta indispensabile.

Quando il contribuente ha esercitato la facoltà prevista nel primo comma, la scorta indispensabile è valutata, ai fini tributari, fuori del caso di realizzo, costantemente al prezzo di costo, salva la rivalutazione per conguaglio monetario ».

Passiamo all'articolo 10:

« Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda la media delle consistenze di materie prime o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938.

Il contribuente e l'ufficio hanno la facoltà di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione.

La consistenza della scorta indispensabile è ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialità produttiva o nelle esigenze tecniche dell'azienda.

Per le imprese che hanno iniziata la loro attività dopo il 1° gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti ».

Su questo articolo 10 vi è, come ha già fatto presente l'onorevole Pieraccini, un emendamento dello stesso onorevole Pieraccini, firmato anche dagli onorevoli Dugoni, Costa, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli precedenti si considera scorta indispensabile quell'ammontare di materie prime o merci necessarie per il normale funzionamento dell'azienda ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Aderisco alle dichiarazioni del Ministro, che sono negative su questo emendamento e sugli altri proposti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Pieraccini, di cui ho dato precedentemente lettura, e sul quale hanno espresso parere contrario l'onorevole

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Ministro e l'onorevole relatore per la maggioranza.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 10 nel testo originario:

« Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si considera scorta indispensabile al normale funzionamento dell'azienda la media delle consistenze di materie prime o merci risultanti dagli inventari di chiusura degli esercizi 1937 e 1938 ».

(È approvato).

Sul secondo comma dell'articolo 10 vi è l'emendamento soppressivo degli onorevoli Lombardi Riccardo, Pieraccini, Costa, Ghislandi e Dugoni.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. È inutile votarlo; decade automaticamente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 nel testo originario, sui quali non vi sono emendamenti:

« Il contribuente e l'ufficio hanno la facoltà di dimostrare che la consistenza della scorta indispensabile deve essere stabilita in misura maggiore o minore, in rapporto a situazioni contingenti verificatesi negli esercizi presi come base di commisurazione.

La consistenza della scorta indispensabile è ridotta o aumentata in corrispondenza di modificazioni sopravvenute nella potenzialità produttiva o nelle esigenze tecniche della azienda ».

(Sono approvati).

Sull'ultimo comma dell'articolo 10 vi è un emendamento degli onorevoli Costa, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

« Sostituire il quarto comma col seguente:

« In ogni caso restano ferme le norme che regolano la tassazione delle variazioni dell'ammontare delle scorte di materie prime e di merci ».

Ritengo che anche questo emendamento sia assorbito.

Pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10 nel testo originario:

« Per le imprese che hanno iniziata la loro attività dopo il 1° gennaio 1937, la consistenza della scorta indispensabile si determina avendo riguardo a quella delle aziende similari preesistenti ».

(È approvato).

Di conseguenza la formulazione dell'articolo 10 resta approvata nel testo trasmesso dal Senato.

Essendo stati riservati all'Assemblea gli articoli 11, 12 e 13, passiamo all'articolo 14:

« A decorrere dal 1° gennaio 1951 l'imposta speciale prevista dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384, è soppressa ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare di sospendere, per il momento, l'esame di questo articolo. La formulazione di esso ha dato luogo, da parte di un onorevole deputato, che poi non ha presentato l'emendamento, ad una perplessità di interpretazione perché l'imposta che si deve sopprimere è stata disciplinata da una serie di successive disposizioni di legge di cui l'ultima è quella citata del 19 ottobre 1944 che, da un lato, ne limitava l'applicazione ad alcune categorie e, dall'altro, la estendeva ad altre categorie.

Non ho con me la nuova formulazione più chiara preparata dai miei uffici e che io vorrei sottoporre al vostro esame; perciò pregherei la Commissione di rinviare l'esame di questo articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 15:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 36.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87.

A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo 13 ».

Su questo articolo vi sono i seguenti emendamenti:

gli onorevoli Pesenti, Cavallari, Sannicolò propongono di sostituire il primo comma col seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1951, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le lire 360 mila »;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

gli onorevoli Costa, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi, Lombardi Riccardo propongono di sostituire al primo comma le parole: « le 240.000 lire », con le seguenti: « le 360.000 lire »;

l'onorevole Bonino propone al secondo comma, di sostituire « lire 36.000 », con « lire 50.000 »;

gli onorevoli Fanfani, Cimenti, Lombardi Colini Pia, Arcangeli, Turnaturi, Sullo, Biasutti, Guerrieri Filippo, Burato, Barbina, propongono pure di sostituire al secondo comma, alle parole: « lire 36.000 » le parole: « lire 50.000 »;

gli onorevoli Pieraccini, Dugoni, Ghislandi, Lombardi Riccardo propongono anche essi di sostituire al secondo comma: « lire 36.000 », con « lire 50.000 ».

l'onorevole Cremaschi Olindo propone, al secondo comma, dopo le parole: « lire 36 mila », di aggiungere le altre: « elevato a lire 80.000 per tutti i componenti la famiglia, inabili al lavoro ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per i primi due emendamenti esiste la preclusione secondo quanto stabilito ieri in Aula.

PESENTI. D'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accetto i tre emendamenti degli onorevoli Bonino, Fanfani ed altri, Pieraccini ed altri aventi lo stesso tenore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 15 sul quale non vi sono emendamenti.

(E approvato).

Passiamo alla votazione della prima parte del secondo comma con la modifica accettata dal Governo:

« Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 50.000 ».

PESENTI. Non capisco il perché della dizione « la moglie non legalmente separata », quando, anche se è legalmente separata, il marito deve pagare gli assegni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questo è il sistema previsto per l'imposta complementare. In esso è stabilito che il marito è tassato anche per il reddito della moglie non legalmente separata; ma quando la moglie è legalmente separata, il suo patrimonio costituisce un soggetto autonomo di imposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione questa prima parte del secondo comma testé letto.

(E approvata).

Viene adesso l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cremaschi Olindo già letto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non posso accettarlo, poiché non vedo per quale ragione una persona a carico debba provocare un diverso trattamento a seconda che sia inabile al lavoro o che sia minorenni.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Vi sono maggiori cure da effettuare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cremaschi Olindo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte del secondo comma:

« in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87 ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti.

« A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo 13 ».

(E approvato).

Cosicché l'articolo 15 resta definitivamente così formulato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato all'imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con la stessa decorrenza, è ammesso, per ciascun componente la famiglia, compresa la moglie non legalmente separata, una detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente di lire 50.000, in sostituzione delle detrazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87.

A formare il reddito complessivo i redditi di ricchezza mobile concorrono per il loro ammontare effettivo, quale risulta prima che siano operate le detrazioni disposte dall'articolo 13 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Passiamo all'articolo 16 che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo senz'altro in votazione:

« L'accertamento ai fini dell'imposta complementare progressiva è di competenza dell'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo domicilio fiscale ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17:

« A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore, corrisponda l'aliquota del 2 per cento ed ai redditi superiori l'aliquota secondo la seguente progressione, determinata in base alla formula

y (aliquota) = $0,023025 \sqrt{x}$ (reddito in milioni di lire) — $0,0000472 x + 0,00874$:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2 —
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,85
4.000.000	5,46
5.000.000	6 —
6.000.000	6,49
7.000.000	6,93
8.000.000	7,35
9.000.000	7,74
10.000.000	8,11
20.000.000	11,08
30.000.000	13,34
40.000.000	15,25
50.000.000	16,92
70.000.000	19,81
90.000.000	22,29
100.000.000	23,43
150.000.000	28,37
200.000.000	32,49
250.000.000	36,10
300.000.000	39,34
400.000.000	45,04
500.000.000 ed oltre	50 —

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo la formula indicata nel pri-

mo comma e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondate, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente ».

Ricordo che, nella seduta di ieri, l'Assemblea ha rinviato alla Commissione l'esame della parte dell'articolo 17 riguardante la progressione con i relativi emendamenti. Pertanto alla nostra Commissione è demandata la formulazione definitiva dell'articolo.

Gli onorevoli Pesenti, Bettiol Francesco, Semeraro Santo, Cavallari, Invernizzi Gaetano, Miceli, Stuani, Cerreti, Dal Pozzo, Grifone propongono di sostituire alla formula inserita nel testo ministeriale la seguente:

$$y = 0,025 \sqrt{x} + 0,0001 x - 0,000.036$$

PESENTI. Naturalmente la formula da noi indicata deve essere studiata. Cioè non posso pretendere che la Commissione possa esprimere immediatamente il suo parere favorevole.

Comincerò con la critica della curva indicata nel testo pervenuto dal Senato. La prima parte della curva matematica, la quale presenta un andamento rapidamente crescente all'inizio, non cresce poi così progressivamente per i redditi più alti.

Peggiori conseguenze determina la seconda parte della curva che è rappresentata da una retta inclinata negativamente rispetto all'asse delle ascisse; cioè è una retta che, diminuendo, porta per i redditi più elevati una incidenza minore.

Che cosa è l'aliquota? L'aliquota è data dalla somma della distanza della curva dall'asse delle ascisse più la distanza della retta dall'asse delle stesse ascisse. Se questa distanza va diminuendo significa che l'incidenza diminuisce.

Invece, la base della formula da noi indicata è questa: è quasi eguale per quanto riguarda la curva, perché voi vedete che il coefficiente di 0,023025 è stato sostituito con quello di 0,025. Quindi, la curva, nella prima parte, è press'a poco eguale: si tratta di un andamento leggermente diverso. Ma quello che più importa è l'aspetto positivo della seconda parte della formula: e cioè, invece di avere una retta che decresce perché è inclinata più di 180 gradi, abbiamo una retta che forma un angolo molto piccolo, ma che determina un andamento crescente di questa linea rispetto all'asse delle ascisse e quindi più avanti si va, più si influisce in senso positivo, cioè è una retta inclinata positivamente.

I dati che presenta questa curva naturalmente saranno diversi se sarà diverso il pun-

to di partenza. Se partiamo da 360 mila ed indichiamo l'1,50 per cento, avremo un dato diverso che si otterrebbe partendo da 240 mila. Noi avevamo indicato, partendo da 360 mila, che le aliquote rimanevano inferiori alle aliquote ministeriali fino alla cifra di 10 milioni; precisamente, ancora a 9 milioni, noi avevamo 7,63 rispetto a 7,74 delle aliquote indicate nel disegno di legge; ed avevamo il raggiungimento press'a poco a questa cifra. Però ancora a 25 milioni noi avevamo soltanto il 2 per cento in più rispetto alla aliquota indicata nel disegno di legge: cioè 15 per cento e qualche cosa rispetto a 13 e qualche cosa. Quindi la divergenza non era molto forte ed al 50 per cento si arrivava intorno ai 400 milioni invece che intorno ai 500 milioni. Cioè non vi è una grandissima divergenza.

Però, ripeto, queste indicazioni che ho dato possono anche non essere, evidentemente, giudicate sufficienti ed io penso che dovrebbe essere compito degli uffici di determinare tutti i punti della curva partendo da diverse ipotesi. Se vogliamo partire da 240 mila lire di reddito (che ormai sono quelle che sono state considerate) è chiaro che bisogna considerare la curva in un altro modo. E siccome noi facciamo soltanto delle proposte, penso che non sia compito nostro andare a ricercare le formule matematiche o fare noi i calcoli, ma penso sia compito degli uffici.

D'altra parte, quello che a me interessa è il principio della curva, e cioè un leggero aumento rispetto allo 0,023025 (portato a 0,025) e soprattutto l'andamento positivo della linea, che sia quindi crescente invece che negativa, per cui pesi di più sui redditi maggiori e diminuisca sui redditi minori. Questo andamento è stato indicato da noi con la formula proposta.

La curva del disegno di legge comporta delle aliquote che forse sono un po' basse, particolarmente tra i 7 e i 20-25 milioni; poi potrebbe avere aliquote superiori anche quando andiamo alle altissime cifre. Non proponiamo di andare al 75 per cento per le cifre maggiori; ma anche se si giungesse al 55 ed al 60 per cento, dai 500 milioni in poi, non ci sarebbe niente di male.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di esprimere l'avviso sulla parte del mio emendamento che è già stata discussa e che io non ho illustrata. Mi associo sull'andamento iniziale della curva all'emendamento Pesenti e chiedo invece che questa curva raggiunga il suo massimo a 150 milioni di lire. È la curva Pesenti, per la parte iniziale, che poi si tramuta in una retta.

Andiamo proceduralmente per ordine. L'emendamento più distante dalla formula del Governo è il mio, che dice che il massimo deve essere raggiunto a 150 milioni. Se sarà respinto questo, io ripiego completamente sulla formula Pesenti.

PESENTI. Comunque, siccome la formula è composta di una retta inclinata e di una specie di parabola, variando, nella seconda parte, l'inclinazione della retta, si può ottenere un altro risultato.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Sull'emendamento Dugoni, restando fermo che dovrebbe essere mutato nel senso che non si può partire dal minimo di 360 mila perché su ciò esiste preclusione, mi permetto di far presente che non tiene conto di tutte le considerazioni fatte circa l'eccessivo cumulo delle aliquote oltre certi redditi; eccessivo cumulo che, secondo la nostra visione, ridurrebbe grandemente la spinta propulsiva della iniziativa privata, tosando in modo eccessivo la parte di reddito che rimarrebbe all'imprenditore. Questo cumulo eccessivo costituisce, a nostro avviso, uno dei motivi della non funzionalità attuale dell'imposta complementare.

Per quel che riguarda l'emendamento dell'onorevole Pesenti, vorrei far rilevare che egli, in fondo, riconosce la bontà generale della formula che il Senato ha proposto, salvo che intenderebbe correggere la progressività, riducendo le aliquote del disegno di legge fin verso i 10 milioni di reddito imponibile, aumentandole in seguito fino a raggiungere il 60 per cento circa a 500 milioni di reddito: lo scopo sarebbe quello di alleggerire l'onere fiscale sui minori percipienti di redditi.

Ora, io dico che bisognerebbe conoscere molti più punti di distribuzione della parabola delle aliquote che non quelli indicati dall'onorevole Pesenti e metterli a confronto almeno con una presunta distribuzione dei redditi (sia pur con quella, criticata, indicata dall'Istituto Doxa) per rilevare il rendimento della formula. Così come oggi la vedo, penso che la riduzione del gettito dell'imposta sarebbe notevole: perché i redditi minori, meno colpiti, hanno una massa imponibile molto ampia e la riduzione di imposizione non sarebbe affatto compensata dalla maggiore tassazione dei redditi maggiori, la cui massa è assai minore della prima. Per questi motivi io esprimo, a nome della maggioranza della Commissione, parere negativo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Premetto che avevo pregato i miei uffici di calcolarmi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

la curva, ma i dati non mi sono ancora arrivati.

L'onorevole Dugoni ha detto che la curva approvata dal Senato è degressiva pur nella sua progressività: questo è un errore. Non bisogna guardare, come si è cercato di fare, all'incremento apparente, all'interno, ma all'incremento effettivo dell'imposta. Avevate a vostra disposizione, per valutare l'incremento dell'imposta, la diligentissima tabella, calcolata dal vostro relatore, dove risulta che con l'aliquota approvata dal Senato ad ogni incremento di reddito corrisponde un incremento sempre maggiore dell'imposta dovuta per quella singola unità: ossia vi è un criterio di progressione.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Interpretiamo il senso della progressività in modo diverso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Con la curva del Senato e del Governo succedono fatti di questo genere: a 250 milioni di reddito imponibile, l'aumento di 2 milioni dà luogo ad un aumento di imposta di 1 milione e 69 mila lire, cioè circa il 50,4 per cento del maggior reddito che si è realizzato; a 500 milioni, l'incremento degli stessi 2 milioni, dà luogo ad un aumento di imposta di 1 milione e 448 mila lire, cioè ad un incremento del 72,41 per cento.

La variazione delle aliquote non si applica soltanto alla variazione del reddito, ma si applica a tutto il reddito tassabile. L'ammontare di un unico reddito, spostandosi, sposta l'aliquota dovuta su tutto il reddito precedente; e, quindi, quello che resta al contribuente dopo pagata l'imposta per effetto di questo aumento di reddito, è una cifra sempre minore in relazione al successivo incremento di reddito. Ed è questa la valutazione che dobbiamo fare, per renderci conto se la scala è progressiva o non è progressiva e se è progressiva in modo accettabile.

Non si deve guardare all'andamento matematico di una curva, ma all'effetto fiscale di questa curva, cioè all'andamento successivo delle imposte che si debbono pagare in relazione alle successive classi di reddito che si prendono in considerazione. I colleghi della opposizione hanno fatto il confronto con l'andamento positivo di questa curva per vedere come si comporta rispetto all'asse positivo delle ascisse.

PESENTI. La seconda è una retta che scende.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è esatto.

La formula dell'onorevole Pesenti ha presso a poco gli stessi difetti che ha la formula del Senato, sempre che si tratti di difetti, con l'aggiunta di questo inconveniente: che non tiene conto in modo sufficiente, secondo la nostra valutazione, dell'aliquota complessiva che si ritiene sopportabile per determinate categorie di reddito. Il Governo ha accettato la curva proposta dal Senato proprio in considerazione del fatto che per i redditi minori è introdotto nella imposizione reale un elemento di progressività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo che tende a sostituire il primo comma dell'articolo 17 con il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1950 l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive, secondo una progressione ad incremento costante, in modo che al reddito imponibile da lire 240.000 corrisponda una aliquota del 2 per cento, ed al reddito di lire 150.000.000 corrisponda una aliquota del 65 per cento, che rimarrà invariata anche per i redditi maggiori ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Pesenti, Bettiol Francesco, Semeraro Santo, Cavallari, Invernizzi Gaetano, Miceli, Stuani, Cerreti, Dal Pozzo, Grifone:

« All'emendamento Dugoni-Costa, dopo le parole: incremento costante, sostituire: in modo che al reddito imponibile da lire 240.000 corrisponda una aliquota dell'1 e mezzo per cento e ai redditi superiori l'aliquota secondo la progressione determinata in base alla formula:

$$y = 0,025 \sqrt{x} + 0,0001 x - 0,000.036 ».$$

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione dell'articolo 17 nel testo già letto.

(È approvato).

Passiamo al titolo III recante norme sulla riscossione delle imposte dirette.

ART. 18.

Le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi conseguiti in ciascun anno, sono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio dell'anno successivo.

Anche le imposte accertate in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.

Nei confronti di questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Martinelli:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le imposte dirette accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio e sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ritenendo che il testo approvato dal Senato potesse far sorgere equivoci, ho sostituito ad esso la dizione del mio emendamento, che penso sia più chiara.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con la modificazione proposta dall'onorevole Martinelli.

(È approvato).

Pongo in votazione gli altri due commi sui quali non è stato presentato alcun emendamento.

(Sono approvati).

Di conseguenza l'articolo 18 resta definitivamente così formulato:

« Le imposte dirette accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio e sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente.

Anche le imposte accertate in confronto delle società ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 ».

Passiamo all'articolo 19 che è del seguente tenore:

« Le imposte provvisoriamente liquidate, a carico dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati sono iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso. Le imposte comunque e da chiunque dovute per esercizi anteriori a quello di competenza sono iscritte nei ruoli suppletivi di prima serie, con scadenze bimestrali coincidenti con quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie, con scadenza della prima rata al 10 febbraio di ciascun anno. È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che l'emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi successivi, con la riscossione in sei rate a partire da quella di più prossima scadenza.

Rimane ferma la facoltà dell'intendente di finanza di autorizzare, a mente della disposizione contenuta nell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, l'emissione di ruoli straordinari, riscuotibili in sei rate, con inizio da quella di più prossima scadenza ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Martinelli:

« Alla fine del secondo comma, sopprimere le parole: riscuotibili in sei rate, con inizio da quella di più prossima scadenza ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'eliminazione dell'ultima frase dell'articolo è dovuta alla preoccupazione di non revocare la facoltà dell'intendente di finanza, prevista dall'articolo 24 della legge di riscossione, di autorizzare l'emissione di ruoli straordinari riscuotibili in un numero di rate inferiori a sei, o in unica soluzione, in particolari casi in cui la sicurezza della riscossione stessa fosse soggetta a pericoli.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Martinelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, modificato, alla fine dell'ultimo comma, nel senso indicato dall'emendamento testé illustrato dal relatore per la maggioranza ed accettato dal Governo.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Pertanto l'articolo 19 resta definitivamente così formulato:

« Le imposte provvisoriamente liquidate, a carico dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sui redditi annualmente dichiarati sono iscritte nei ruoli principali dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e sono riscosse nelle sei rate bimestrali comprese nell'esercizio stesso. Le imposte comunque e da chiunque dovute per esercizi anteriori a quello di competenza sono iscritte nei ruoli suppletivi di prima serie, con scadenze bimestrali coincidenti con quelle dei ruoli principali, od in ruoli suppletivi di seconda serie, con scadenza della prima rata al 10 febbraio di ciascun anno. È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che l'emissione dei ruoli delle imposte dirette abbia luogo a periodi successivi, con la riscossione in sei rate a partire da quella di più prossima scadenza.

Rimane ferma la facoltà dell'intendente di finanza di autorizzare, a mente della disposizione contenuta nell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, l'emissione di ruoli straordinari ».

Passiamo all'articolo 20:

« Nel caso in cui aziende appartenenti ad imprenditori individuali o costituite in società di tipo diverso da quello per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata siano comunque conferite in una società tassabile in base a bilancio, la società in cui è avvenuto il conferimento è iscritta a ruolo, in via provvisoria, anche per l'imponibile iscritto o iscrivibile a carico dell'azienda conferita, per l'esercizio in cui il conferimento ha avuto luogo, fino a quando non si siano verificate le condizioni per una iscrizione in dipendenza di accertamento in base a bilancio che comprenda anche il reddito dell'azienda conferita, salvo conguaglio tra l'una e l'altra iscrizione.

La stessa disposizione si applica in caso di concentrazione, limitatamente all'imponibile corrispondente all'azienda concentrata, di cui sia stato effettuato lo sgravio a favore del titolare dell'azienda stessa ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, saranno emanate le norme necessarie per la prima applicazione del sistema di riscossione previsto negli articoli 18 e 19 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al titolo IV concernente il rilevamento fiscale straordinario:

ART. 22.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta.

È stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo:

« All'articolo 22 aggiungere le parole seguenti: ..., con riferimento, per quel che riguarda le indicazioni previste dal successivo articolo 24 e seguenti, allo stato delle attività, dei cespiti e dei redditi al 30 giugno 1950 ».

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Volevo far presente alla Commissione che il censimento fiscale straordinario ha lo scopo di determinare la materia imponibile. Che cosa accade? Che coloro che hanno delle fonti di reddito complesse e cospicue possono prepararsi a farle scomparire se noi diamo loro un preavviso di due anni, giacché in tal periodo potranno fare tutte le manovre che vogliono per mascherare le loro fonti di reddito.

Ora, io dico: è vero che riferendoci al 30 giugno 1950 avremmo una visione un po' più arretrata e quindi vi sarebbero delle fonti di reddito che per forza di cose scomparirebbero, perché si saranno incrementate nel frattempo, però eviteremmo l'imboscamento che è prevedibile. Ciò mi pare evidente. Se non prendessimo una precauzione qualsiasi, arriveremmo ad un rilevamento fiscale per cui coloro che avranno una casa daranno come sempre l'indicazione al cento per cento della loro fonte di reddito, mentre coloro che avranno quelle tali possibilità, avendo da qui ad allora il tempo di farlo, occulteranno le loro fonti di reddito.

Per questo motivo sono dell'opinione che la Commissione debba prendere un punto di riferimento che, se non dovesse essere il 30 giugno 1950, dovrebbe pure essere anteriore

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

al momento in cui il censimento diventa effettivo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Faccio presente all'onorevole Dugoni che se si vuole evitare di riconoscere mestamenti nei cespiti (perché, in fondo, lo scopo dell'emendamento è questo) bisognerebbe fare riferimento a una data che non cada in un periodo sospetto: il 30 giugno 1950 era una data nella quale già si parlava ampiamente di questo problema ed il Senato era vicino ad iniziare la discussione.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Ma non si sapeva niente.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ne è convinto? Bisognerebbe dimostrare che il 30 giugno 1950 sia una data più sicura.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Dite voi una data.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Sarà fissata dalla prudenza del Ministro, tenuto conto delle circostanze. Per quanto riguarda i grossi patrimoni bisogna però riconoscere che vi è già stato un rilevamento attraverso l'imposta straordinaria patrimoniale in corso di controllo, e mi pare, quindi, che indicare oggi una data significhi aiutare di più i grossi possessori di cespiti, ai quali, invece, a mio giudizio, l'incertezza della data, sia pure nell'ambito dell'anno 1952, non permetterebbe piani sicuri di « mimetizzazione ».

Per questo motivo esprimo, a nome della maggioranza della Commissione, parere contrario all'emendamento.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Desidererei che l'onorevole Ministro ci precisasse se intenda fissare una data che sia anteriore. In tal caso saremmo disposti a lasciare la facoltà al Ministro di fissare questa data.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Vuole proprio che il Ministro lo dica ora?

SCHIRATTI. Tatticamente non è prudente.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Se è una data passata, le scritture contabili sono quelle che sono e prima di modificare le scritture stesse relative a due, tre anni ci vuole molto.

CORBINO. Faccio rilevare all'onorevole Dugoni che con il suo emendamento andiamo a creare le fonti di quell'imboscamento di reddito che lui si preoccupa di eliminare, perché, in sostanza, noi diremo al contribuente: tu nel 1952, oppure nel 1953 (poiché nell'articolo è detto: « Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952, ecc. » ed io interpreto la disposizione nel senso che il

censimento sarà fatto nell'anno 1953) mi devi, con il censimento, documentare i redditi che hai percepito nel 1950. Gli diamo in tal modo tre anni di tempo per preparare tutto quello che gli occorre per occultare una parte dei suoi redditi del 1950 o del 1949.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. È lo stesso, perché lui sa che nel 1953 sarà chiamato a tale censimento e quindi si preparerà fin da adesso. Se invece vi dovesse essere una data precedente, per lo meno, dovrebbe modificare quello che ha già fatto.

CORBINO. Ma io richiamo la sua attenzione, onorevole Dugoni, anche su questo fatto: non viviamo in un'epoca in cui i fatti economici si svolgono con grande normalità e regolarità. Noi ci potremo trovare, nel 1952, anche con qualche fenomeno di svalutazione monetaria di proporzioni non indifferenti ed allora faremmo un riferimento a redditi monetari che non corrispondono a redditi reali. Quando il contribuente (mettiamocelo in testa) vuole frodare il fisco, purtroppo, in questa lotta fra il fisco e contribuente, qualcuno che froda il fisco riuscirà sempre, così come qualche agente del fisco riesce a far pagare l'intero. Quindi, ai fini dell'acceleramento fiscale (qui il patrimonio non c'entra perché si parla di « un rilevamento fiscale straordinario per la identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta »), quali sono questi cespiti? Le attività professionali sono quelle che sono, le case, i terreni, sono quelli che sono, ed anche le azioni industriali, perché c'è la nominatività. Che cosa sfugge? Il patrimonio rappresentato da titoli a reddito fisso, che sono ancora al portatore e che, per lo più, sono nelle mani di enti o di piccolissimi contribuenti.

Ho l'impressione che l'emendamento del collega onorevole Dugoni non riuscirebbe a risolvere il problema dell'occultamento del reddito, anzi può costituire una fonte di preparazione di un censimento fiscale straordinario falsato fin dalle origini.

Per questi motivi, lascerei incerta la data.

VANONI, *Ministro delle finanze*. I rilievi fatti dall'onorevole Dugoni sono importanti, e suscitano certamente delle perplessità. Vorrei però dire questo: qual'è lo scopo di questo rilevamento fiscale? Lo ha già detto l'onorevole Corbino: cioè non tanto la misurazione quantitativa dei singoli redditi, che è in funzione dell'accertamento, quanto la determinazione o la identificazione delle fonti produttrici di reddito.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Ora, è vero che vi possono essere dei tentativi di mascheramento di queste fonti, ma rendendo retroattiva la data non è che noi miglioriamo molto la possibilità di controllo, perché o questo mascheramento è fatto in maniera che l'amministrazione finanziaria riesce ad identificare che vi è stato un mascheramento (ed allora vi provvederà ai fini dell'accertamento con la sua normale attività di accertamento stesso) oppure questo mascheramento è fatto in maniera molto accorta, per cui l'amministrazione finanziaria non riesce a scoprirlo in sede di rilevamento e tanto meno riuscirà a scoprire l'accertamento.

Per tale ragione riterrei che il vantaggio della immediatezza dell'operazione di rilevamento della situazione, in quel momento, finisca per superare gli eventuali inconvenienti che vi potrebbero essere per i tentativi diretti ad occultare o sottrarre qualche cespite. Vuol dire che se questa attività vi sarà, in sede di accertamento si andrà molto più a fondo che non in sede di rilevamento e speriamo di potere scoprire gli eventuali mascheramenti.

Il rilevamento ha, prima di tutto, la funzione di evitare l'evasione totale e tutti noi abbiamo esperienza che vi è gente che opera, vive in maniera anche molto chiara e che non è raggiunta dal fisco. Quindi abbiamo bisogno di rastrellare tutti i cittadini italiani uno per uno per verificarne la situazione dal punto di vista fiscale ed anche per quanto riguarda la determinazione dei cespiti che si vedono, che si possono identificare, ma che non sono stati ancora identificati ai fini fiscali.

Questa è una funzione molto importante, senza la quale probabilmente perderemmo una buona parte delle possibilità di riuscita del disegno di legge.

PRESIDENTE. Segue ora il titolo IV concernente il rilevamento fiscale straordinario. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo ministeriale di cui do nuovamente lettura:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre entro l'anno 1952 un rilevamento fiscale straordinario per l'identificazione dei contribuenti e dei cespiti produttori di redditi assoggettabili ad imposizione diretta ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi, Lombardi Riccardo non accettato né dal relatore, né dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo agli articoli 23 e seguenti fino all'articolo 29, incluso, sui quali non è stato

presentato alcun emendamento. Li porrò successivamente in votazione.

ART. 23.

Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono approvati i modelli delle schede di rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna ed il ritiro delle schede stesse e per la loro compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.

(È approvato).

ART. 24.

Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le società di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonché le associazioni e gli enti di fatto.

Il rilevamento riguarda, secondo le indicazioni della scheda, l'attività esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente; i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.

(È approvato).

ART. 25.

L'intestazione della scheda è fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attività commerciale od industriale.

Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.

I soggetti al rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla al Comune stesso.

(È approvato).

ART. 26.

Per la compilazione della scheda, non può essere assegnato un termine minore di 30 giorni dalla consegna. Il termine minimo è elevato a 60 giorni per coloro i quali, al momento del recapito della scheda alla loro residenza, si trovano all'estero, nonché per coloro che, non avendo ricevuto la scheda prima della chiusura dell'operazione, si trovano all'estero al momento di tale chiusura.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

ART. 27.

La scheda contiene l'asseverazione delle dichiarazioni in essa contenute, sottoscritta dall'intestatario o da chi legalmente lo rappresenta. Se questi è nella impossibilità di sottoscrivere, la sottoscrizione è fatta da un compilatore, che deve essere persona fornita di capacità giuridica. Egli deve indicare il motivo dell'impedimento della sottoscrizione da parte dell'intestatario della scheda, ed attestare, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni scritte nella scheda corrispondono a quelle espresse dall'intestatario.

È in facoltà dei Comuni e degli Uffici distrettuali delle imposte dirette di richiedere la presentazione personale dell'intestatario, che non abbia potuto sottoscrivere, e di raccogliere direttamente la dichiarazione.

(È approvato).

ART. 28.

I Comuni, prima di inviare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette le schede da essi ritirate, controllano i dati anagrafici esposti nelle schede stesse ed indicano l'ammontare del reddito complessivo accertato, ai fini dell'imposta di famiglia, in confronto di ciascun soggetto compreso nella scheda.

(È approvato).

ART. 29.

Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30:

« Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino a un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.

Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 25 è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 ».

Al primo comma di questo articolo il relatore per la maggioranza propone di sostituire la parola « presentare » con quella « prestare ».

Vi è poi il seguente emendamento degli onorevoli Ghislandi, Pieraccini, Dugoni e Costa:

« Sostituire i primi due commi con i seguenti:

« Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, nei casi di maggior gravità, anche con la reclusione fino a tre mesi e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.

Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, la attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, nei casi di maggiore gravità, anche con la reclusione fino a tre mesi e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato ».

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Insisto perché l'emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Ghislandi, Pieraccini ed altri testé letto.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 30 con la modificazione proposta dall'onorevole Martinelli.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Di conseguenza l'articolo 30 resta definitivamente così formulato:

« Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di prestare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in caso di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino a un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.

Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 25 è punito con l'ammenda fino a lire 50.000 ».

Passiamo all'articolo 31:

« Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Quando il fatto è commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Il minimo delle pene previste nei commi precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

« Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entità ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32:

« Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un

mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché l'articolo 33 è tra quelli riservati all'Assemblea, passiamo all'articolo 34:

« Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 19.

Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente ».

L'onorevole Martinelli, relatore per la maggioranza, ha presentato all'ultimo comma il seguente emendamento:

« Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 34 con il seguente:

« La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Rinunzio alla illustrazione, data la dizione che mi sembra chiara.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 34 con l'emendamento proposto dall'onorevole Martinelli.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 34 resta definitivamente così formulato:

« Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dalle dichiarazioni presentate a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

mente del primo comma dell'articolo precedente per le annualità arretrate è iscritto provvisoriamente in ruoli riscuotibili in 18 rate bimestrali uguali, a partire da quella scadente il 10 agosto 1951, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 19.

Il termine per ricorrere contro l'iscrizione nei ruoli indicati nel comma precedente decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale.

La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente ».

Passiamo all'articolo 35:

« I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi compreso il completamento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, è limitata ai tre quarti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1949 ».

Non essendovi emendamenti, in quanto l'onorevole Bonino ha ritirato il suo in Assemblea, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 36:

« I contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennità di mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 dicembre 1949.

Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

È data facoltà ai contribuenti di definire a tutti gli effetti le contestazioni pendenti presso le dogane per irregolarità riscontrate nella importazione o destinazione dei pacchioni ed alimentari, introdotti in esenzione doganale, ai sensi dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, e 11 aprile 1948, n. 462, abrogati dalla legge 3 agosto 1949, n. 622, mediante pagamento, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della ammenda di lire 100 per ogni pacco irregolarmente importato o distribuito, sempreché sussista lo scopo assistenziale dell'operazione e sia da escludersi qualsiasi forma di speculazione ».

Non essendovi emendamenti, giacché l'onorevole Bonino ha ritirato il suo in Assemblea, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 37 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« È data facoltà ai contribuenti di dichiarare all'Ufficio del registro del luogo dove hanno la residenza o la sede, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle entrate percepite fino al 31 dicembre 1949 e non assoggettate all'imposta generale sull'entrata e di pagare nel termine medesimo la detta imposta in esenzione da ogni penalità.

Il pagamento dell'imposta in tal modo effettuato libera il contribuente entro i termini dell'avvenuta dichiarazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38:

« Le pene pecuniarie e le sopratasse previste dagli articoli 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 37, ma entro trenta giorni a decorrere dalla data nella quale sarà notificata la decisione.

I contribuenti, che per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e sopratasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo vi è un emendamento sostitutivo totale degli onorevoli Martinelli, Castelli Avolio, De Palma, Zerbi, Lecciso, Pierantozzi, Quintieri, Tózzi Condivi, Nicotra Maria, Natali Lorenzo, Lazzati, Baresi, Tudisco, Guerrieri Emanuele e Salvatore del seguente tenore:

« Le pene pecuniarie e le sopratasse previste dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte, applicabili in dipendenza di decisioni delle Commissioni amministrative per infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1947, non sono dovute qualora il contribuente effettui il pagamento del complemento di imposta sul maggior imponibile anche oltre il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 37, ma entro 30 giorni a decorrere dalla data nella quale sarà notificata la decisione.

I contribuenti, che per le infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, abbiamo, alla data di entrata in vigore della presente legge, pagato, insieme col complemento di imposta, anche le pene pecuniarie e sopratasse resesi applicabili, possono chiederne la restituzione con domanda da presentare non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento ha lo scopo di restringere la portata dell'articolo 38. Nell'articolo 38 vi è non solo il richiamo alla legge sull'imposta generale sull'entrata (decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 348), per la concessione di agevolazioni per la sistemazione delle infrazioni commesse in questa materia, ma anche un richiamo all'articolo 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742.

Ora un particolare trattamento di agevolazione per le infrazioni alle leggi relative alla imposta di registro e di successione, non sembra opportuno, perché in questi tributi non si ravvisano le particolari situazioni che viceversa si ravvisano per altri tributi che hanno una diretta relazione con la materia imponibile dell'imposizione diretta.

Occorre poi fare un'altra considerazione: il secondo comma dell'articolo 38 accorda la facoltà di chiedere la restituzione delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni considerate nel comma precedente e a seguito di decisioni notificate dopo il 31 ottobre 1948, allorché, alla data di entrata in vigore della presente legge, esse siano state pagate insieme col complemento di imposta. Ora, se si dovesse mantenere questa norma per le imposte di registro e di successione, l'amministrazione finanziaria dovrebbe provvedere a rimborsare notevoli somme.

Per la ragione generale e per questa particolare, i proponenti chiedono che l'emendamento illustrato sia accolto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo sostitutivo degli onorevoli Martinelli ed altri di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39:

« Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettifiche dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalità.

L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è iscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in unica soluzione ».

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti:

l'onorevole Palazzolo propone di sostituire il secondo comma col seguente:

« L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è iscritto in un ruolo straordinario pagabile in 18 rate bimestrali senza penalità »;

e l'onorevole Martinelli propone:

« Alla fine del secondo comma sostituire alle parole: in unica soluzione, le altre: in sei rate bimestrali ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Palazzolo.

(Non è approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Martinelli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(È approvato).

Quindi l'articolo 39 resta definitivamente così formulato:

« Le dichiarazioni previste dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, possono essere presentate o rettifiche dal contribuente entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza incorrere in penalità.

L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è iscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in sei rate bimestrali ».

Passiamo all'articolo 40:

« Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Palazzo:

« *Sostituire le parole:* è tenuto al pagamento delle penalità previste per la inadempienza nelle quali è incorso, ridotte ad un quinto, *con le parole:* non è tenuto al pagamento di nessuna penalità ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 40 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40-bis, proposto dagli onorevoli Vicentini, Martinelli e Arcaini:

« Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società e delle concentrazioni di aziende sociali, nonché degli aumenti

di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949 fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché autorizzate dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Ministro del tesoro.

Le società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonché quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione effettuate mediante apporto di attività da parte di enti pubblici in società per azioni o viceversa, sempre che siano autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'Ente pubblico ».

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Per l'esame di questo articolo vi è una questione procedurale: quando abbiamo concordato gli articoli che si dovevano discutere in Assemblea, era preannunciato un articolo aggiuntivo Martinelli; però, nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, l'unico stampato a quella data, esso non figura, e quindi non è stato compreso nella discussione da noi allora fatta. Quindi noi chiediamo che questo articolo 40-bis sia discusso in Assemblea per l'importanza del significato che ha.

SCHIRATTI. L'articolo 40-bis è un'aggiunta che può essere fatta ad un articolo esistente; e qualunque aggiunta può essere di portata assai maggiore di quanto non sia anche un articolo aggiuntivo. L'Assemblea ha deciso di riservare a sé l'esame non tanto di certi articoli, quanto della materia specifica da essi trattata. Quindi, qui si tratta della materia che l'Assemblea ha deferito all'esame della Commissione.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Ma nel testo del disegno di legge senatoriale, quello su cui noi abbiamo discusso, questa materia non esisteva, perché, avendo il Senato soppresso l'articolo 41 (ora diventato 40-bis), non c'era la materia delle fusioni sociali. Quindi l'Assemblea era nell'impossibilità materiale di decidere in un senso o nell'altro, non esistendo né la materia, né l'articolo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di far presente che già l'Assemblea ha affidato alla competenza della

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Commissione l'articolo 41, che fa parte del Titolo V e tratta le norme per le agevolazioni di determinate posizioni contributive. Questo articolo ha per oggetto la sanatoria per le società irregolarmente costituite esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge ed anche per quelle regolarmente costituite, le quali si siano avvalse della facoltà di proroga tacita della durata della società, permessa dal loro statuto.

L'articolo 40-*bis* che è stato proposto dal relatore di maggioranza indicandone i motivi nella relazione, e successivamente da diversi colleghi, ha lo scopo di regolare una materia che si riferisce alle società; ed a me pare quindi che l'eccezione fatta — che dal punto di vista formale non mi dichiaro in grado di valutare in questo momento — da un punto di vista sostanziale non sia accoglibile, considerato che si tratti di materia che l'Assemblea ha riservato alla competenza della Commissione.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Ammetterà il relatore per la maggioranza che noi dell'opposizione abbiamo diritto di dare a determinate disposizioni oltre ad un valore puramente letterale anche un valore politico. Ora, noi, all'articolo 40-*bis*, prestiamo un particolare carattere politico, come del resto molti senatori della maggioranza hanno dimostrato di riconoscere allineandosi con noi.

Quindi noi vi chiediamo, proprio perché l'articolo è stato soppresso dal Senato in quelle condizioni, di rimandarlo in Assemblea: è una breve discussione, che al massimo ci porterà via mezz'ora; ma almeno ne discuteremo alla luce del sole. Credo che ragionevolmente non si possa disconoscere l'opportunità dal lato politico di portarlo in Assemblea.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. La discussione nell'Assemblea e quella in Commissione hanno lo stesso valore giuridico.

PRESIDENTE. Quando si tratta di discutere gli articoli della legge non si può invocare un principio politico.

CAVALLARI. Se l'onorevole Dugoni ha sollevato una questione di opportunità politica io propongo il rinvio dell'articolo all'Assemblea per una questione di carattere regolamentare. Il deferimento di una parte degli articoli di un disegno di legge all'esame ed all'approvazione della Commissione competente da parte dell'Assemblea può aver luogo fino a che l'Assemblea abbia potuto prender visione completa di tutto il disegno di legge. Ma se l'Assemblea non ha preso visione di tutto il disegno di legge o di tutti gli articoli

che si chiede ne facciano parte, sugli articoli che l'Assemblea non conosce noi non possiamo ritenere che abbia espresso il suo giudizio; e quindi non possiamo ritenere che essa abbia rimandato alla Commissione questo determinato articolo.

Quindi, in linea principale, chiediamo, siccome l'Assemblea non si è espressa su questo articolo 40-*bis*, che esso sia deferito all'esame dell'Assemblea stessa.

In linea subordinata non possiamo negare — quale sia la risoluzione della questione che qui è stata posta — che si tratta pur sempre di una questione di notevolissimo interesse, che per la sua novità non ha dato luogo alla formazione di qualsiasi giurisprudenza in merito.

Ora io mi preoccupo, oltre che dei riflessi di carattere politico dell'articolo 40-*bis*, anche dei riflessi di carattere regolamentare, in quanto l'approvazione di esso da parte di questa Commissione (ed in questo richiamo particolarmente l'attenzione dell'onorevole Presidente) potrebbe costituire un precedente per una non giusta interpretazione dell'articolo 85 del Regolamento. Di conseguenza, in linea subordinata, nel caso cioè in cui la Commissione non intenda addivenire ad una decisione conforme ai nostri desideri, chiedo che sia interpellata in proposito la Giunta del regolamento. Ciò servirà a chiarire il caso, e, d'altra parte, non potrà apportare dannosi ritardi in quanto, interpellata subito, la Giunta del regolamento potrà dare anche entro domani la risposta al quesito.

CASTELLI AVOLIO. Contro la tesi dell'onorevole Cavallari, mi permetto far presente la connessione di materia esistente fra l'articolo 40-*bis* e l'articolo 41 del testo approvato dal Senato. Secondo me, il 40-*bis* dovrebbe essere trasformato in 41-*bis*, o anche potrebbe essere considerato come un emendamento aggiuntivo al 41. Ciò evidentemente sposta tutta la questione. Potrei essere d'accordo con l'onorevole Cavallari, qualora la materia contenuta nell'articolo aggiuntivo fosse assolutamente nuova nei riguardi della materia contenuta negli articoli riservati alla Commissione; ma dal momento che l'articolo 41 parla della regolarizzazione delle società sotto molteplici aspetti, io non vedo come non possa essere considerato ad esso connesso l'articolo 40-*bis*. Questo mi pare il fulcro della questione, per cui io domando all'onorevole Vicentini ed agli altri proponenti dell'articolo 40-*bis* se abbiano nulla in contrario a porre il loro emendamento come aggiuntivo all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Ciò, a mio modo di vedere, dovrebbe permettere di procedere nei nostri lavori ritenendo superata la questione.

CAVALLARI. Adesso gli onorevoli colleghi non lo possono fare; caso mai la seduta dovrebbe essere rimandata di 24 ore.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Secondo me, le considerazioni dell'onorevole Castelli Avolio non intaccano minimamente la tesi dell'opposizione. Quanto alla collocazione dell'emendamento, faccio presente, riprendendo il rilievo fatto di passaggio dall'onorevole Cavallari, che, se mai, dopo l'avvenuto spostamento, la discussione dovrebbe essere rinviata, a termini di regolamento, di 24 ore. Così avvenne in Assemblea per i nostri articoli aggiuntivi riguardanti i consigli tributari: li unimmo all'articolo 17, anziché al 13, essendo stato questo discusso nella stessa serata.

A parte questo rilievo di forma, però, io ritengo che nemmeno possa accettarsi la tesi dell'onorevole Castelli Avolio circa la connessione dell'articolo 40-*bis* con il 41. Questo, infatti, riguarda società non regolarmente costituite e non è chi non veda la artificiosità della procedura; se ad esso si vuol connettere la regolamentazione tributaria delle società che si fondano. Si tratta di materie completamente diverse, che non hanno in comune che il soggetto generale, il che è troppo poco, mi pare.

CASTELLI AVOLIO. È sempre una regolamentazione delle società.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Ma si tratta di fenomeni diversi, tanto è vero che il Senato ha potuto eliminare l'uno, mantenendo fermo l'altro articolo.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Non mi pare possa dirsi che si tratta di un argomento nuovo. Vari oratori, anche della opposizione (l'onorevole Pesenti e mi pare, l'onorevole Dugoni) hanno toccato questo argomento nei loro interventi e di esso è fatto esplicito cenno in un documento ufficiale quale è la relazione. Non si tratta quindi di una materia nuova: tutt'altro! Non solo: ma anche un emendamento di un collega dell'opposizione, dell'onorevole Cerreti, si riferisce a quello in discussione!

CAVALLARI. Mi permetto insistere sulla mia richiesta di deferire la questione alla Giunta del regolamento e ripeto che la cosa non potrà far perdere molto tempo, essendo anche noi d'accordo sulla urgenza del disegno di legge. Ripeto che mi preoccupa soltanto il precedente che con la approvazione si ver-

rebbe a creare circa la interpretazione dell'articolo 85 del regolamento.

PRESIDENTE. A mio modo di vedere, per sottoporre la questione alla Giunta del regolamento, dovremo formulare un quesito, preciso e chiaro, di carattere generale, non potendo noi interrogarla su un caso specifico che riguarda soltanto la nostra Commissione e che deve essere risolto nell'ambito di essa. Mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi che, nei riguardi di questo disegno di legge, la Commissione non ha avuto dall'Assemblea il semplice mandato della formulazione materiale degli articoli, ma evidentemente il mandato più largo che ha come limite soltanto i criteri generali che, su decisione dell'Assemblea, debbono informare la legge. Ora l'articolo 40-*bis* entra in questi criteri informativi? Questo, a mio modo, il quesito a cui dobbiamo rispondere. Evidentemente, nel caso che la risposta sia affermativa, l'approvazione dell'articolo dovrà essere fatta in Commissione, mentre nel caso che l'articolo si sposti dai suddetti criteri informativi, esso dovrà essere esaminato dall'Assemblea.

CORBINO. Vorrei proporre una soluzione di carattere transattivo: in considerazione del fatto che, quando l'Assemblea ha scelto gli articoli da discutere direttamente e quelli da demandare all'approvazione della Commissione, l'emendamento 40-*bis* dell'onorevole Vicentini non era ancora stato presentato, penso che — innovando lievemente la procedura dell'interpretazione dell'articolo 85 — si potrebbe discutere l'emendamento aggiuntivo stesso senza però approvarlo, ma facendo presente all'Assemblea che la Commissione, data la particolarità del caso, non ha ritenuto di giungere alla approvazione per la quale si rimette al supremo organo. Cioè, in altre parole, noi dovremmo esaminare l'emendamento come se fossimo in sede referente. In questo modo noi potremmo far salva la procedura nella questione specifica, perché io vi confesso che, anche come componente della Giunta del regolamento, sono perplesso di fronte a questa questione per il precedente che noi veniamo a creare, che oggi può riferirsi anche ad una questione che ciascuno valuta più o meno importante a seconda del punto di vista, ma che domani potrebbe avere delle ripercussioni notevoli.

In sostanza, io credo che forse guadagneremo tempo se noi, dopo aver discusso l'articolo 40-*bis* o 41-*bis*, dicessimo all'Assemblea: su questo punto noi siamo arrivati a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

questa conclusione: giudicate voi. Non credo di poter giungere a conclusione diversa.

Se per fare questa innovazione fosse necessario sentire la Giunta del regolamento o anche soltanto l'ufficio di Presidenza, noi potremmo interpellarli senza correre il rischio di creare una situazione di fatto pregiudizievole del problema regolamentare.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Noi aderiamo.

FANFANI. Allo scopo di veder chiaro in questa situazione, vorrei domandare al relatore, al Presidente ed al proponente: che cosa sarebbe venuto fuori da questa discussione se, invece di essere di fronte ad un articolo 40-bis, ci fossimo trovati di fronte ad un emendamento aggiuntivo? Che cosa avrebbero detto in quel caso?

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Che l'emendamento fosse discusso in Assemblea perché trasformava lo spirito della legge.

FANFANI. Ed allora bisogna discutere su questo. Ha ragione il Presidente quando dice che bisogna discutere prima, indipendentemente dalla formulazione di questo articolo, se esso modifica o meno la legge, perché: se la trasforma, ha ragione l'onorevole Corbino quando dice che, per non creare un precedente, bisogna rimetterlo all'Assemblea; viceversa, se non la trasforma, evidentemente anche per non creare un precedente — e questa volta bisogna invocarlo in un senso opposto — bisogna discuterlo qui.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Non è un argomento qualsiasi, ma è qualcosa che porta nella legge una caratteristica che non aveva quando era in Assemblea. Ben lieto che, essendovi la dimostrazione del contrario, si vada avanti.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Noi diciamo che, essendo questo un articolo che contempla cosa che non era precedentemente stabilita, costituisce una questione nuova. Ecco perché noi insistiamo.

CAVALLARI. Vorrei esprimere il mio pensiero sulla proposta dell'onorevole Corbino. Per parte mia — e credo anche per parte dei miei colleghi — aderisco alla proposta dell'onorevole Corbino.

La questione che noi abbiamo sollevato non riguarda tanto l'articolo 40-bis. Noi sappiamo benissimo che, andando in Assemblea la sorte dell'articolo 40-bis sarà identica a quella che avrebbe se venisse discusso in Commissione. Sappiamo altresì che, andando in Assemblea, veniamo a discutere di un articolo i cui aspetti tecnici non sono certo suscettibili di sollevare problemi politici di

vasta risonanza nel paese. Dunque, non è tanto per la ragione contingente dell'articolo 40-bis che noi solleviamo la questione, quanto perché siamo seriamente preoccupati — al pari dell'onorevole Corbino — del precedente che instaureremmo con la discussione da parte nostra di questo articolo; infatti, creeremmo il precedente di dare la possibilità ad ogni collega, nei riguardi di qualsiasi disposizione di legge, di approfittare di una discussione della Commissione, in base all'articolo 85 del regolamento, per inserire o tentare di fare entrare in un disegno di legge le disposizioni più disparate.

Ora, io credo che questo precedente, onorevole Fanfani, non convenga a nessuno, né alla maggioranza, né alla minoranza e quindi conviene che la nostra coscienza sia rasserenata da un giudizio della Giunta del regolamento, seguendo il pensiero dell'onorevole Corbino. Non è vero che l'articolo aggiuntivo 40-bis, onorevole Fanfani, possa essere valutato alla stregua di un emendamento. Siamo d'accordo che, in senso lato, un disegno di legge possa considerarsi come una lunga serie di emendamenti, ma se scendiamo da questo esame teorico all'esame concreto della questione, vediamo che un emendamento è emendamento e non già articolo aggiuntivo, non per questione di forma, ma per il suo intimo significato, in quanto intende modificare una disposizione già esistente. Questo, invece, non porta nessun mutamento ad un articolo già esistente, in quanto crea *ex novo* un articolo.

È questa la differenza, onorevole Fanfani, fra articolo aggiuntivo ed emendamento: con l'emendamento mi propongo di modificare parole già esistenti nel disegno di legge, mi propongo di sopprimere o riaggiungere un comma ad un articolo che già è stato discusso dall'Assemblea. Con un emendamento, insomma, modifico un testo già esistente, ma un articolo aggiuntivo crea un testo nuovo, pone una questione nuova alla quale non si è affatto accennato nella discussione da parte dell'Assemblea.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ma si è intervenuti diverse volte in Assemblea, parlando contro, e facendo riferimento alla relazione!

PRESIDENTE. Per la verità, ho qualche perplessità ad accettare la proposta dell'onorevole Corbino, proposta che mi sembra un po' imprecisa.

L'onorevole Corbino dice questo: andiamo in Assemblea e qui vi diremo: siamo giunti a questa conclusione; l'Assemblea decida.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Personalmente, non mi pare possibile una siffatta procedura. Siamo in sede di applicazione dell'articolo 85, con determinati poteri, e non possiamo trasformare la fisionomia della Commissione deliberante a seconda delle proposte che si fanno. Noi dobbiamo restare entro i limiti dell'articolo 85. Noi abbiamo un mandato da parte dell'Assemblea: formulare gli articoli di questo disegno di legge del quale sono stati approvati i principi generali ed alcuni determinati articoli.

Quindi, secondo me, la questione resta nei precisi termini in cui l'aveva posta l'onorevole Fanfani, cioè: qui si tratta non di interpretare questa preoccupazione della Giunta del regolamento; non c'è da fare votazione; si tratta di vedere quali siano i nostri poteri e fino a che punto si estendano. Secondo me, la regola generale è questa: discussione degli emendamenti. Quindi il quesito che ci dobbiamo porre è questo: entrano o meno gli emendamenti nei confini della legge? Voi mi potete dire di no; però faccio presente che vi sono circostanze che possono indurre ad una opinione diversa. È un fatto che l'articolo esisteva nel testo governativo e che il Senato lo ha respinto.

Secondo me, ripeto, la Commissione può legiferare, sotto condizione che le conclusioni siano approvate senza discussione da parte dell'Assemblea, su tutta la materia che forma il contesto del disegno di legge.

La Commissione deve decidere se rientri nell'ambito o meno della legge questa disposizione dell'articolo 40-bis. Questo è il quesito che dobbiamo risolvere ed io lo sottopongo alla vostra considerazione. La via di uscita da questo ginepraio è di passare alla votazione, ma i colleghi hanno prima il diritto di parlare per manifestare il proprio pensiero.

CORBINO. Mi pare che così la questione non si possa porre, perché non è questo un articolo con cui si voglia creare un liceo musicale entro la legge concernente una perequazione tributaria. Abbiamo una legge di perequazione tributaria che è venuta all'esame dell'Assemblea. Questa ha fatto la discussione generale, dicendo poi: di questa materia alcuni articoli li riservo a me, altri li affido alla Commissione. Quindi noi non possiamo dire se l'articolo è di pertinenza o meno della legge. Che l'articolo sia di pertinenza della legge non v'è dubbio. Si tratta di vedere se l'Assemblea, qualora avesse conosciuto l'articolo, lo avrebbe riservato a sé o l'avrebbe affidato alla Commissione. Quindi, non è un articolo estraneo alla legge, sì che

noi dobbiamo dire: non lo discutiamo affatto.

Arrivati a questo punto, qual'è la soluzione logica? Andare di fronte all'Assemblea e dire: questo articolo 40-bis o 41-bis deve essere discusso da voi o lo volete mandare alla Commissione?

Io pensavo e suggerivo quella formula, perché, allo stesso modo con cui l'Assemblea si è riservata 7 articoli e ne ha affidato 39 a noi, di fronte a questo articolo nuovo noi non potremmo fare il procedimento diverso, cioè discuterlo, approvarlo per conto nostro e dire all'Assemblea: noi lo abbiamo approvato non negli stessi termini con cui abbiamo approvato gli altri 39 articoli.

In questa maniera, non costituiremmo alcun precedente e resteremmo nel quadro generale delle disposizioni dell'articolo 85. Questa è, per me, la sola fonte di preoccupazione. Per mio conto, sono favorevole all'articolo che viene proposto e quindi non può sorgere il dubbio che dica questo perché sia contrario.

Comunque, se l'onorevole Presidente vuol seguire la procedura che ci ha illustrato, sono qui per votare secondo coscienza.

GHISLANDI. Secondo me la questione da porsi non è se questo articolo nuovo entri o no nei criteri generali dell'ambito della legge. La questione è particolare, e in un altro senso. Cioè, noi abbiamo già avuto una delibera dell'Assemblea la quale ha determinato quali articoli debbano essere di sua competenza, demandando i rimanenti alla Commissione.

Il principio generale è che chi fa le leggi è l'Assemblea. Questa può, in via di eccezione, delegare parte dei suoi poteri sovrani ad una sua Commissione.

In questo caso il problema è questo: se questo articolo aggiuntivo entri o no nella parte che l'Assemblea ha creduto di delegare alla Commissione. Se questo articolo aggiuntivo contempla una questione che l'Assemblea non aveva considerato, perché non formava ancora oggetto di un articolo, come possiamo noi dire che l'Assemblea ha rinunciato o meno?

Nel caso l'Assemblea dovrebbe dire che ha rinunciato a questo articolo; però è sempre questo organo che deve decidere.

Credo perciò che l'articolo non si dovrebbe esaminare in questa sede e che sia l'Assemblea che deve decidere.

CASTELLI AVOLIO. Ritengo che, di fronte alla presentazione di un nuovo articolo, non possiamo dire: poiché è stato presentato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

un nuovo articolo, dobbiamo andare dinanzi all'Assemblea perché essa stabilisca se questo articolo è di competenza propria oppure rientri in quella delega data dall'Assemblea alla Commissione. Dal punto di vista formale, credo che questo non si possa accettare perché sarebbe un formalismo eccessivo.

D'altra parte, sono anche d'accordo su questo punto: che formulare un articolo a sé o formularlo come integrazione o aggiunta non significhi niente perché anche un nuovo articolo, in senso generale, è un emendamento alla legge. Quando poi parliamo di emendamenti ad articoli dal punto di vista formale nuovamente formulati, essi rientrano sempre nel concetto generale di emendamenti alla legge. Credo che anche su questo si dovrebbe convenire.

Che cosa ha fatto l'Assemblea? Ha preso in esame la presente legge, ne ha approvato i criteri direttivi, ha riservato a sé l'esame di alcuni articoli. Ciò per quale ragione? Perché quegli articoli erano fondamentali, erano articoli chiave nel sistema della legge e non già per una ragione di specialità di quegli articoli. Cioè non perché essi presentassero particolari difficoltà, ma perché, devolvendo l'esame di tutta la legge alla nostra Commissione in sede legislativa, gli altri articoli potevano essere, grosso modo, attinenti a quelli che formano i pilastri della legge.

Allora ritorno all'argomento che avevo posto, che è stato poi sviluppato dall'onorevole Presidente e precisato dall'onorevole Fanfani. Quando siamo andati davanti all'Assemblea, questa materia che riguarda le società inserite nella legge, l'Assemblea stessa ha voluto riservarla a sé o ha ritenuto che fosse materia di cui si potesse occupare la Commissione?

Quando noi troviamo che la materia della regolarizzazione delle società, che inserisce alla presente legge, si poteva benissimo deferire all'esame ed alla formulazione della Commissione, io non trovo strano il ricercare una connessione anche con l'altra materia della fusione di società.

Quindi torniamo all'argomento posto dall'onorevole Presidente, per cui non credo che sia la Giunta del regolamento che debba decidere perché essa può decidere soltanto una questione in astratto e non specifica. Perciò credo che la Commissione abbia la competenza propria dell'organo di stabilire i limiti di questa competenza. Del resto è un principio di diritto che ogni organo, a cui è assegnata una competenza, esso per primo sia giudice, nei limiti di questa attribuzione.

D'altra parte, come benissimo ha fatto rilevare il collega onorevole Fanfani, vi sono dei principi opposti, in quanto la Giunta del regolamento può ritenere che in questo caso non sia competente la Commissione; ma noi, d'altra parte, potremo dire che dobbiamo giudicare contrariamente a quello che dice la Giunta del regolamento. Ciò perché, altrimenti, l'organo stesso verrebbe a depauperare parte di quella che è la propria competenza. Quindi siamo portati a che noi si debba giudicare.

GHISLANDI. Quando l'Assemblea delega interamente una determinata materia alla Commissione, allora sorge la questione se questi articoli possano o meno entrare nella materia delegata; quando la Commissione non fa questione di delega di materia, ma si parla di articoli di una materia, allora il caso è diverso.

PRESIDENTE. Noi non abbiamo avuto la delega ad esaminare quegli articoli che l'Assemblea ha ritenuto di doverci assegnare. La regola generale è che l'Assemblea approva i criteri generali e domanda alla Commissione l'approvazione di tutti gli articoli. Qui si è fatta una eccezione, cioè è accaduto che l'Assemblea ha riservato per sé l'esame e l'approvazione di determinati articoli. Noi dobbiamo esaminare questo fatto. Allora, da questa impostazione nasce la conseguenza: che tutto il resto che non è riservato all'Assemblea con una pronunzia speciale (quella riflettente quei determinati articoli) deve essere demandato alla Commissione.

Se non ci intendiamo su questa impostazione che mi sembra logica, non possiamo andare avanti.

SCHIRATTI. Desidero osservare che, per quanto attiene alla parte più squisitamente formale della eccezione sollevata, già la Commissione si è trovata di fronte ad un caso per cui non mi sembra che si possa cavillare.

Infatti, proprio gli onorevoli Ghislandi, Pieraccini, Dugoni, Costa e Lombardi Riccardo hanno proposto un articolo 6-bis (quindi nella stessa forma autonoma in cui è stato presentato questo articolo 40-bis) che è stato discusso, esaminato e non importa se approvato o no. Però la Commissione ha ritenuto di sua competenza l'esame di questo articolo 6-bis.

Se poi valichiamo il limite strettamente formale ed andiamo a guardare la sostanza, io mi permetto soltanto di osservare che l'articolo 6-bis, proposto dai suddetti colleghi ed esaminato dalla Commissione, riguardava un caso ben più grave e dal punto di vista poli-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

tico e dal punto di vista concreto, di quanto non comporti l'articolo 40-*bis*, in quanto l'articolo 6-*bis* parlava niente di meno che del segreto bancario che ben sappiamo cosa rappresenti. Eppure la Commissione lo ha esaminato ed ha deciso senza gli scrupoli di procedura e di forma che adesso si fanno rilevare proprio dai proponenti medesimi di allora.

Detto questo, per quanto mi riguarda, devo osservare di essere sufficientemente illuminato da questa discussione al fine di prendere una decisione, onde io propongo un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Commissione, vista la proposta di un articolo 40-*bis* fatta dagli onorevoli Vicentini, Martinelli e Arcaini, ritiene di sua competenza l'esame e la decisione circa l'articolo stesso ».

CIFALDI. Bisogna esaminare se il contenuto dell'articolo 40-*bis* corrisponda ai criteri informativi con cui la Commissione ha ritenuto di riservare a sé una parte degli articoli. Ora, a questo proposito, non vi è stato un ordine del giorno che abbia fissato in modo preciso tali criteri. Per questa ragione ritengo che non possiamo fare a meno di rimandare in Assemblea l'articolo, sia accedendo al concetto dell'onorevole Corbino, sia in forza dell'altro criterio di portare comunque all'Assemblea il contenuto di un articolo che, a parte la sua importanza, non sappiamo se rientri, secondo la volontà dell'Assemblea, in quei criteri informativi in virtù dei quali la Commissione può formulare gli articoli ad essa demandati.

TOSI. In forza dell'articolo 85 del Regolamento, l'Assemblea ha delegato alla Commissione la formulazione della legge, riservandosi il diritto di votarla. Debbo dire, quindi che non ha posto alcuna limitazione alla Commissione a discutere e proporre gli articoli e gli emendamenti, salvo, in sede di votazione, a dire: questo articolo o questo emendamento non li accetto e quindi li respingo. Non c'è stato un ordine del giorno, perché l'Assemblea ha ritenuto con questa formulazione che si discutessero tutti gli altri articoli. L'Assemblea ci ha detto: discutete le norme, quindi il mandato è della discussione e formulazione della legge; mentre il diritto dell'Assemblea è la votazione degli articoli. Se essa non approva, respingerà le nostre decisioni.

AMENDOLA PIETRO. Anche accettando il punto di vista dell'onorevole Fanfani, nel caso in esame, se c'è un articolo che non possiamo discutere e su cui non possiamo decidere è

proprio il 40-*bis*: perché a nessuno è venuto in testa che un articolo respinto da un'altra Assemblea plenaria possa rientrare di straforo nel disegno di legge, senza che ne prenda cognizione almeno l'Assemblea plenaria della seconda, Camera investita dell'esame della legge.

PRESIDENTE. Debbo dichiarare che queste discussioni sono assolutamente inutili. Mi vado convincendo che non possiamo far altro, di fronte alla proposta di un determinato articolo che rientri nella legge, che esaminarlo, approvarlo o rigettarlo o presentare il nostro voto all'Assemblea. Tutte queste preoccupazioni mi sembrano infondate. Chi approva la legge è l'Assemblea, articolo per articolo.

Io non so come inserire la proposta dell'onorevole Cavallari nell'articolo 85. L'Assemblea non può ritornare su quello che ha già fatto. Essa ha già dato la sua determinazione. Può essa o no riaprire una discussione sul merito?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. No.

PRESIDENTE. Questo è il problema. Anche se così fosse, se accettassimo la sua proposta, domani sarà l'Assemblea, non noi, a vietare la discussione. L'Assemblea dirà: avete discusso ed approvato. Ma con quali poteri? Non potevate far uso dell'articolo 85?

CORBINO. Mi riservo di sentire la Giunta del regolamento alla sua prima riunione e credo che il collega Cavallari farà lo stesso, perché la questione ha una notevole importanza.

Osservo inoltre che ieri noi abbiamo discusso qualche argomento che aveva la stessa importanza; quindi la difficoltà procedurale è già un po' attenuata da questo fatto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Corbino. C'è veramente bisogno di una norma chiarificatrice.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Schiratti, già letto.

(È approvato).

VICENTINI. Rinuncio all'illustrazione dell'articolo 40-*bis*.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Già mi sono scagliato contro l'introduzione di questo articolo 40-*bis*. Non che io sia così cieco come mi vogliono rappresentare certe persone. Mi rendo conto che questo articolo presenta i suoi vantaggi: permette un certo movimento ortopedico delle società, le quali naturalmente hanno bisogno di incorporarsi e di scorporarsi secondo determinati procedimenti produttivi, secondo determinate situazioni economiche e secondo, addirittura, determinati mu-

tamenti strutturali. Ma mi stupisce che sia proprio l'onorevole Ministro delle finanze ad appoggiare l'introduzione di un articolo come questo. Tutti coloro che hanno interesse a fare dei movimenti di pacchetti azionari per rendere difficile l'opera del fisco troveranno qui tutto quello che vogliono. C'è poi una questione di ancor maggiore rilievo: abbiamo una Costituzione la quale tende a rompere i monopoli nel nostro paese; abbiamo una legge anticonsorzi presentata dal Ministro Togni; e noi approviamo ora una norma che facilita la costituzione di questi grandi complessi e tutti i movimenti finanziari di questo genere! Non ci si può dire che, perché c'è il buono, bisogna introdurre anche il cattivo! Un articolo fatto così, indiscriminatamente, è veramente la porta più grande che si può aprire per le evasioni. Io sono contrario appunto perché temo che per sanare qualche situazione che è bene sanare si offra il mezzo di evadere il fisco ai molti che non domandano altro (e per le aziende I.R.I. ci si decida una volta a fare una legge apposta per loro, così che non ci si venga più, tutte le volte che c'è da giustificare un provvedimento discutibile, a parlare delle stesse e delle loro necessità particolari).

Ora, la situazione che si determina con l'approvazione di questo articolo è veramente strana e lo deve aver capito la stessa maggioranza democristiana dell'altro ramo del Parlamento che ne ha approvato la soppressione.

Concludendo, io sostengo preliminarmente che non può essere accettato l'articolo 40-bis; in via subordinata propongo (e in tale senso propongo un emendamento) che dai benefici di cui all'articolo stesso siano escluse in ogni modo le società finanziarie, le società di capitale puro, le società bancarie ed assicurative: ciò varrà almeno a porre un freno al movimento determinato dall'emendamento Vicentini.

SCHIRATTI. Desideravo far presente pacatamente all'onorevole Dugoni (benché sia convinto che la valutazione che egli ne farà sarà ben diversa dalla mia) che l'emendamento prevede una determinata cautela là dove dice che le società che intendono godere delle agevolazioni tributarie di cui all'emendamento stesso debbono avere l'autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio, sentito il Ministro del tesoro. So perfettamente che ciò implica una certa fiducia nel Ministro dell'industria che l'onorevole Dugoni non ha. Sia tuttavia consentito a noi di esprimere la convinzione che il Ministro saprà usare di tale cautela nell'interesse del paese.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Come ha fatto finora e come farà meglio in avvenire con questo strumento che noi gli affidiamo.

ZERBI. Ritengo che, al punto di crisi in cui siamo arrivati, sia bene predisporre qualche strumento che consenta il riassetto delle aziende, riassetto che non sarebbe certo facilitato da una applicazione rigorosa del normale regime fiscale. Se io ho una perplessità, questa mi sorge dal fatto che le agevolazioni riguardano soltanto la fusione di società e non la scorporazione, nonostante che il ridimensionamento delle aziende consista spesso nel provocare lo scorporamento di organismi. In linea di fatto, tuttavia, mi rendo conto che l'esplicito accenno alle scorporazioni non è prettamente necessario, perché, quando ve n'è bisogno, si può creare una società *ad hoc* che costituisca il fulcro attraverso il quale si polarizza la quantità da scorporare. Un'altra preoccupazione è insita nel fatto che le agevolazioni del presente articolo sono limitate ad un anno dalla entrata in vigore della legge. Ho tuttavia fiducia che, anche in questo caso, come avviene spesso, si procederà, avvertendone l'opportunità, ad una proroga.

Stando così le cose e superate le mie perplessità, non posso condividere l'opinione del collega onorevole Dugoni quanto al merito della questione, perché, come osservava l'onorevole Schiratti, l'agevolazione è sottoposta alla approvazione del Ministro dell'industria e del commercio nel quale noi abbiamo riposto la nostra fiducia.

CORBINO. Ritengo di dovere anch'io dire una parola sull'articolo, se non altro per giustificare tutta la discussione che se ne è fatta. Ritengo che la disposizione debba essere accolta nel senso che — poiché con questa legge tendiamo un po' a liquidare tutto il passato e a creare una situazione nuova caratterizzata soprattutto dalla facilità di accertare la materia imponibile — è opportuno concedere alle società un certo periodo per prendere le opportune misure, allo scopo di farle diventare enti più omogenei. Debbo inoltre fare osservare all'onorevole Dugoni che noi non possiamo fare una legge particolare per l'I.R.I. perché, come egli ben sa, questo istituto non è assoluto proprietario di alcune aziende, ma soltanto di quote di partecipazione che in certi casi non superano il 21 o il 25 per cento del pacchetto totale. Di conseguenza, fare un provvedimento per l'I.R.I. significherebbe prendere un provvedimento a beneficio di tutti quei privati che hanno parte in dette aziende.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Ecco perché io darò il mio voto favorevole all'emendamento.

CAVALLARI. Da parte mia debbo dichiarare, a nome del mio gruppo, che il nostro voto sarà contrario al ripristino del vecchio articolo 41 del testo ministeriale...

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Non è un ripristino, perché il nuovo testo differisce dal primitivo che non prevedeva l'intervento del Governo.

CAVALLARI. Questo non muta la sostanza. Io mi rifaccio ai motivi di merito espressi dall'onorevole Dugoni, ma, nel contempo, aggiungo (riservandomi di ripetere la stessa dichiarazione in Assemblea) che noi siamo perfettamente convinti che quei piccoli emendamenti di forma apportati alla legge erano unicamente in funzione di questo più sostanzioso emendamento, l'unico che stesse veramente a cuore alla maggioranza, ma che, d'altra parte, non si voleva fosse l'unico che rimandasse al Senato la legge. Tutti gli altri emendamenti sono serviti da schermo per dare alla maggioranza la possibilità di varare questo emendamento. È una dichiarazione che desidero rimanga a verbale e che, ripeto, mi riservo di fare anche davanti all'Assemblea in sede di dichiarazione di voto.

SCHIRATTI. E noi non mancheremo di protestare per tale insinuazione e di respingerla fermamente.

CAVALLARI. Noi non abbiamo proposto nessun articolo a favore degli industriali. (*Commenti — Interruzione dell'onorevole Zerbi*).

SCHIRATTI. La sua interpretazione, onorevole Cavallari, non può non offenderci e non suscitare le nostre reazioni: tanto più che ella vuol dare un giudizio — ed un giudizio alquanto azzardato — sulle nostre intenzioni.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ciò fa parte dell'ordinario atteggiamento polemico dell'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dichiarare il suo avviso anche sull'emendamento degli onorevoli Cerreti e Grazia che tende ad aggiungere all'articolo 40-*bis* il seguente comma:

« Le deliberazioni di concentramento di imprese cooperative e di conseguenti rogiti di attuazione delle stesse, sono considerati a tutti gli effetti di legge come atti modificativi degli atti costitutivi delle società e sono soggetti allo stesso trattamento fiscale ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento si propone di creare un regime permanente per la fusione delle imprese cooperative. Io però mi sono permesso di pregare

l'onorevole Cerreti di non insistere in tale proposito, perché manca ancora una definizione ed una regolamentazione sufficientemente chiara delle imprese cooperative vere, regolamentazione che le distingue da quelle che di cooperative hanno la forma e non la sostanza. Penserei pertanto di aggiungere all'articolo 40-*bis* (quantunque non ve ne sia bisogno, perché questa è sempre stata la prassi), là dove è detto « Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società... », le parole « anche cooperative ». Nello stesso tempo io assumo impegno di studiare, assieme alle organizzazioni nazionali che inquadrano le cooperative, una definizione di tutto il problema fiscale nei riguardi delle cooperative stesse con la formulazione di una apposita legislazione: tale studio potrà essere iniziato anche al più presto, nell'interesse della cooperazione che il Governo intende opportunamente sostenere, ma anche nell'interesse dell'amministrazione che, dato il caos della legislazione in materia, ha ragione di essere preoccupata dei numerosi abusi che si verificano. In tal modo potremo opportunamente aiutare la sana cooperazione e, nel contempo, eliminare quelle zone di interpretazione abusiva che spesse volte rendono l'amministrazione perplessa nell'applicazione delle norme di legge. Per questo io invito l'onorevole Cerreti a prendere contatti anche con l'altra organizzazione cooperativistica, in modo che i nostri lavori possono essere incominciati al più presto.

CERRETI. Accetto la proposta del Ministro in ordine al mio emendamento e lo ringrazio della sollecitudine che egli ha dimostrato a favore della cooperazione. Anche le organizzazioni cooperativistiche avvertono la necessità di un lavoro di coordinamento e di chiarificazione della materia e pertanto sarà mia cura portare in tale opera il contributo della organizzazione che presiedo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 40-*bis* che sarà effettuata per divisione in modo da inserire al punto opportuno gli emendamenti.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo:

« Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società... ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Cerreti modificato nel senso indicato dal Ministro con l'assenso del presentatore:

« ...anche cooperative... ».

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Pongo in votazione le parole che seguono:

« e delle concentrazioni di aziende sociali ».

(Sono approvate).

Passiamo all'emendamento Dugoni che tende ad aggiungere a questo punto le parole:

« ...eccettuate le società finanziarie, bancarie, assicurative e quelle non esercenti attività industriali e commerciali... ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Dichiaro di non accettarlo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione la rimanente parte del primo comma:

« ...nonché degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949 fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché autorizzate dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Ministro del tesoro ».

(È approvata).

Passiamo al secondo comma:

« Le società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonché quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli altri due commi:

« L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

« Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazioni effettuate mediante apporto di attività da parte di enti pubblici in società per azioni o viceversa, sempre che siano autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'Ente pubblico ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Di conseguenza la formulazione dell'articolo 40-bis resta definitivamente così stabilita:

« Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società, anche cooperative, e delle concentrazioni di aziende sociali, nonché degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949 fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché autorizzate dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Ministro del tesoro.

« Le società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonché quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

« L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

« Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazioni effettuate mediante apporto di attività da parte di Enti pubblici in società per azioni o viceversa, sempre che siano autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'Ente pubblico ».

Passiamo all'articolo 41:

« Le società non regolarmente costituite, esistenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, potranno regolarizzarsi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con atto assoggettato a registrazione entro lo stesso termine, col pagamento della normale imposta di registro, di cui all'articolo 81 della tariffa, allegato A alla legge del registro e successive modificazioni, e della normale imposta ipotecaria ridotte a metà, da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza.

« L'esistenza di società non regolare alla data di pubblicazione della presente legge deve essere provata mediante certificato attestante la iscrizione della società di fatto nel registro delle Camere di commercio, ovvero mediante certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'iscrizione della società di fatto, come tale, nel ruolo dei contribuenti.

« Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

dallo statuto, deliberino, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto ».

Su questo articolo vi è il seguente emendamento degli onorevoli Cerreti e Grazia:

« All'articolo 41, aggiungere il seguente comma:

« Le deliberazioni di concentramento di imprese cooperative e di conseguenti rogiti di attuazione delle stesse, sono considerati a tutti gli effetti di legge come atti modificativi degli atti costitutivi delle società e sono soggetti allo stesso trattamento fiscale ».

Tale emendamento è stato assorbito con la modificazione apportata al primo comma del precedente articolo 40-*bis*. Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 41 nel testo precedentemente letto.

(È approvato).

Passiamo al Titolo VI concernente disposizioni relative alla finanza locale.

Poiché l'articolo 42 è tra quelli riservati all'Assemblea, passiamo all'articolo 43:

« A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni.

« L'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia ».

Su questo articolo vi è un emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo.

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44:

« L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1951 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al Titolo VII recante disposizioni transitorie:

ART. 45.

L'amministrazione finanziaria è autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. A, cat. B e categoria C/1, l'imposta complementare, sugli stessi redditi iscritti od iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'amministrazione.

La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951 a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio.

Le norme previste nei commi precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 46:

« L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento ai fini delle imposte dirette ordinarie dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'articolo 4. In nessun caso, però, detto termine di prescrizione potrà scadere prima del 31 dicembre 1951.

« Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 33 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47:

« La dichiarazione dei redditi previsti dall'articolo 1 per l'anno 1951 è fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1950

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 48:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che avevamo lasciato in sospenso l'articolo 14, di cui do lettura nella formulazione del relatore per la maggioranza accettata dal Ministro delle finanze.

« L'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie, istituita con l'articolo 12 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, ed estesa, con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, ai redditi di categoria B, esenti dall'imposta di ricchezza mobile o soggetti ad un tributo sostitutivo delle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per ultimo abbiamo l'articolo 49 proposto dall'onorevole Paolucci:

« Per i contribuenti danneggiati di guerra è ammessa la compensazione di quanto essi devono all'Erario per le imposte contemplate nella presente legge con quanto è a loro dallo stesso Erario dovuto a titolo di risarcimento dei danni predetti, sempreché la misura dell'indennizzo sia stata definita dai competenti uffici ».

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Non essendo stato mai ammesso il principio di cui all'articolo proposto dall'onorevole Paolucci, esprimo parere contrario.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Concordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Abbiamo così terminato la formulazione degli articoli del disegno di legge in esame. Prego la Commissione di volere autorizzare la Presidenza al coordinamento del testo degli articoli approvati ai fini anche del loro inserimento *sub* titoli e capi. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15.